



SOCIAL NEWS

PERIODICO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE SOCIALE

Anno 3 - Numero 4
Aprile 2006

In questo numero:

La famiglia nella storia
dell'uomo
di Marina D'Amato

Il caposaldo nella
tutela della famiglia
di Maurizio Paniz

Famiglia, è tempo di rilancio
di Emanuela Baio Dossi

La legge ormai c'è. L'usiamo?
di Maria Rita Verardo Romano

Fate più figli.
Spendete meno
di Cristiano Degano

La famiglia non è
libro dei sogni
di Roberto Molinaro

Senza bambini
non c'è sviluppo
di Alessandra Guerra

Il Friuli Venezia Giulia?
Molto lontano dalle
scelte di Zapatero!
di Bruna Zorzini Spetic

In alternativa alla
famiglia d'origine
di Marinella Malacrea

Con i contributi di:
Maria Burani Procaccini
Vladimir Luxuria
Giuseppe Povia

UNA LEGGE PER LA FAMIGLIA



Quale sarà quella giusta?





Copertina di
Paolo Maria Buonsante



www.socialnews.it - redazione@socialnews.it

"Alcuni di noi sono davvero strani: si appassionano per ciò che l'umanità abbandona quando ti impongono la moda più consumistica; piangono per la perdita di un libro anche se la televisione parla solo di calciomercato; accolgono nelle loro case i diseredati ma si oppongono al commercio della droga; combattono per i bambini senza infanzia e senza padri ma rifiutano la guerra e le armi di distruzione. Alcuni di noi sono davvero strani: lottano a fianco dei lavoratori sfruttati; combattono per il riconoscimento dei senza terra, dei senza voce; difendono le donne oppresse, mutilate, violate; mettono in discussione tutto per raccogliere un fiore e rischiano la propria vita per donare un sorriso. È proprio vero, siamo davvero strani: abbiamo scelto di urlare al mondo l'importanza del valore della vita".

Il direttore

- 3 **La famiglia e il fallimento della politica violenta**
di Massimiliano Fanni Canelles
- 3 **Il fattore donna**
di Micaela Marangone
- 4 **La famiglia nella storia dell'uomo**
di Marina D'Amato
- 5 **La famiglia di fatto**
di Francesca Saudino
- 6 **Il mito del pezzo di carta**
di Francesco Agnoli
- 6 **I Pacs non servono, aiutiamo le famiglie**
di Maria Burani Procaccini
- 7 **Le unioni civili non fanno paura**
di W. Guadagno (Vladimir Luxuria)
- 8 **Il senso del matrimonio**
di Franco Trevisan
- 9 **Famiglia, è tempo di rilancio**
di Emanuela Baio Dossi
- 10 **Il caposaldo nella tutela della famiglia**
di Maurizio Paniz
- 11 **Figli e senso di colpa**
di Davide Giacalone
- 12 **La legge ormai c'è. L'usiamo?**
di Maria Rita Verardo Romano
- 14 **Doveri e diritti da vivere in due**
di Massimiliano Fanni Canelles
- 16 **La famiglia non è libro dei sogni**
di Roberto Molinaro

- 17 **Fate più figli. Sponderete meno**
di Cristiano Degano
- 18 **Senza bambini non c'è sviluppo**
di Alessandra Guerra
- 19 **Il Friuli Venezia Giulia? Molto lontano dalle scelte di Zapatero!**
di Bruna Zorzini Spetic
- 20 **III Commissione consiliare**
di Francesco Milanese
- 22 **Una legge non basta: intervista all'assessore Beltrame e al consigliere Menis**
di Micaela Marangone
- 24 **La rivoluzione culturale nei sistemi di protezione dei disabili**
di Gloria Carlesso
- 26 **In alternativa alla famiglia d'origine**
di Marinella Malacrea
- 28 **Basta con i fallimenti adottivi**
di Benedetta Verrini
- 29 **Sì al dibattito, no alla scelta della Spagna**
di Daniele Damele
- 30 **Il tramonto dei padri**
di Gelindo Castellarin
- 31 **Patologia della società senza padre**
di Claudio Risè



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodici Italiana

SOCIAL NEWS

Anno 3 - numero 4 - Aprile 2006

Direttore responsabile:

Massimiliano Fanni Canelles
Dirigente medico, internista, nefrologo. Giornalista, socio fondatore e membro del cda dell'associazione SPES e di @uxilia.

Direttore editoriale:

Luciana Versi

Redazione:

Claudio Cettolo
Capo redattore, grafica e impaginazione
Paolo Buonsante
Grafica, satira, vignette e copertina
Ivana Milic
Redazione Social News on-line
Silvio Albanese
Ufficio legale
Paola Pauletig
Segreteria di redazione
Marina Cenni
Correzione ortografica

Collaboratori:

Matteo Corrado
Marina Galdo
Salvatore Fizzarotti
Micaela Marangone
Martina Seleni
Cristina Sirch
Alessandra Skerk
Antonello Vanni

Con il contributo di:

AIAF (Grafici)
Francesco Agnoli
Emanuela Baio Dossi
Maria Burani Procaccini
Gloria Carlesso
Gelindo Castellarin
Marina D'Amato
Daniele Damele
Cristiano Degano
Davide Giacalone
Wladimiro Guadagno (Vladimir Luxuria)
Alessandra Guerra
Marilena Malacrea
Micaela Marangone
Francesco Milanese
Roberto Molinaro
Maurizio Paniz
Giuseppe Povia
Claudio Risè
Francesca Saudino
Franco Trevisan
Maria Rita Verardo Romano
Benedetta Verrini
Bruna Zorzini Spetic

Registr. presso il Trib. di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004 - ROC Aut. Ministero Garanzie Comunicazioni n° 13449
Proprietario della testata: Associazione di volontariato @uxilia onlus www.auxilia.fvg.it - info@auxilia.fvg.it
Stampa: Grafiche Manzanesi - Manzano (Ud)

Tutti i nostri collaboratori lavorano per la realizzazione della presente testata a titolo completamente gratuito. Social News non è responsabile di eventuali inesattezze e non si assume la responsabilità per il rinvenimento del giornale in luoghi non autorizzati. È consentita la riproduzione di testi ed immagini previa autorizzazione citandone la fonte. Informativa sulla legge che tutela la privacy: i dati sensibili vengono trattati in conformità al D.L.G. 196 del 2003. Ai sensi del D.L.G. 196 del 2003 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta di inviare alla redazione.

Matrimonio e famiglia dai faraoni ai giorni nostri

Il fattore donna

Nell'antico Egitto, l'amore per la famiglia è frutto dell'amore che legò Iside e Osiride e divenne modello per la società. La famiglia era un valore molto importante nell'antico Egitto e comune per tutte le classi sociali. I valori più marcati che reggevano la vita familiare erano il grande rispetto per il padre e l'affetto per la madre, considerata la "signora della casa" e la cui posizione giuridica non differiva da quella dell'uomo. Nella cultura ebraica, era considerato un obbligo fondamentale adempiere al più presto al dovere del matrimonio, infatti l'età media per le nozze era stabilita a diciotto anni. Vi era forte opposizione ai matrimoni fuori dal "clan" o con membri di altre popolazioni, allo scopo di preservare l'identità del popolo ebraico ma anche come rimedio all'idolatria. La Grecia storica privilegiava la società rispetto alla famiglia. Solo con l'avvento dell'Ellenismo, l'ambito della famiglia acquistò un ruolo nettamente prioritario ed una autonomia riconosciuta dallo Stato. Anche la letteratura registra le dinamiche familiari più intime: le crisi dei rapporti genitori - figli, le grandi peripezie amorose, l'idea di una famiglia ristretta, antitetica rispetto ai codici della vita sociale. Nella società dell'antica Roma, la famiglia comprendeva tutte le persone che erano sottomesse al potere di un capofamiglia, chiamato pater familias, che era l'unico amministratore del patrimonio e aveva potere assoluto di vita e di morte sulla moglie, sui figli e sugli schiavi, anch'essi facenti parte della famiglia. Dopo il matrimonio, la donna diventava proprietà del marito, insieme con i beni che portava in dote. La famiglia romana subisce un forte cambiamento per l'influenza del Cristianesimo, principalmente su due aspetti: nel promuovere via via l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e nel modificare le tradizionali norme di trasmissione patrimoniale all'interno della famiglia. Nel Medioevo, in cui predominava la società feudale, a base agraria, la struttura familiare era quella parentale estesa, e la proprietà dei beni era collettiva e indivisibile. La donna era sottoposta ad un rapporto di subordinazione piena, che ritroviamo fino al Novecento. È stato il Protestantismo ad affrontare il tema del matrimonio in maniera diversa da quella cattolica; si modificò il concetto di persona e questo modificò anche la vita delle famiglie. Per i riformati, il matrimonio non è un sacramento, non è indissolubile, non sarebbe neppure ordinato alla prole e all'educazione dei figli. Dopo la rivoluzione industriale, sono intervenuti nella società, nello Stato e nella struttura e nelle funzioni della famiglia importanti cambiamenti.

Uno dei fenomeni più significativi del Novecento è la presa di coscienza dei propri diritti da parte delle donne, prima nei Paesi più avanzati come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, poi nei Paesi occidentali. Dapprima le donne rivendicarono il diritto di voto, concesso in Italia solo nel 1946, poi lottarono per affermare l'uguaglianza con gli uomini nei settori della vita economica e civile. Venne messa in discussione la società patriarcale che vedeva la donna solo come madre gli anni '70 videro grandi cambiamenti culturali e legislativi ma passati gli anni del femminismo e del totale rigetto dei valori tradizionali, la donna nella famiglia riesce oggi a trovare una nuova dimensione che non preclude una sua realizzazione professionale.

M. M.

La famiglia e il fallimento della politica violenta

Massimiliano Fanni Canelles

Nella costituzione italiana è scritto che "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi" (art. 29) e che "è dovere dei genitori istruire, mantenere ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio" (art. 30). Negli ultimi 40 anni però il diritto di famiglia è cambiato notevolmente ed i principi che regolano il rapporto di coppia e dei genitori con i figli sono in continua evoluzione. Un effetto dirompente lo ebbe sicuramente la legge sul divorzio del 1970 e la riforma legislativa del 1975 che modificò i rapporti fra i coniugi affermando che "col matrimonio si acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri", e che il sostegno della famiglia deve avvenire "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo" (143 c.c.). Allo stesso modo, per quel che riguarda il rapporto con figli cambiò il principio della potestà esercitata di comune accordo tra i genitori (316 c.c.) e dell'educazione con "l'obbligo di mantenere istruire ed educare la prole" (147 c.c.) in proporzione alle proprie sostanze e capacità. Il compito atteso dalla famiglia corrisponde quindi a quello della genitorialità che non dipende dal vincolo coniugale ma che si esercita nella dimensione della vita familiare. Per questo le relazioni genitoriali vengono considerate dal legislatore un diritto del bambino e non del genitore. Attualmente molto forte è l'attenzione sia alla chiusura degli istituti per minorenni prevista dalla legge 149/2001 per il 31 dicembre 2006, sia per lo sviluppo applicativo sulla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". Non di minor attesa sono le proposte legislative che il nuovo governo dovrà prendere in considerazione quali l'istituzione del Pubblico Tutore Nazionale per i minori, il riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto e della nuova legge sulla regolamentazione della famiglia che secondo alcuni esponenti prenderà spunto dalla legge regionale per il FVG "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" in prossima votazione nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il tema della famiglia diventa quindi quasi più un tema politico che culturale, non solo per tutte le leggi ed i progetti di legge correlati, ma soprattutto perché la famiglia è la base della società e quindi dello stato che politicamente deve essere retto. La difficoltà del legislatore e degli organi istituzionali nella gestione delle problematiche culturali nasce però proprio dal tipo di messaggio che lo stato e quindi che la classe politica ci trasmette. Il legislatore nulla potrà fare se permarrà l'applicazione del conflitto come unico esempio di confronto sociale. L'evoluzione dalla campagna elettorale e dei risvolti post elettorali sono infatti l'esempio lampante di come l'aggressività, il ricatto economico e psicologico, l'inganno, la violenza verbale e non verbale ci spingano inutilmente a cercare vinti e vincitori in una totalità di perdenti.

La famiglia nella storia dell'uomo

Nella società dell'informazione nella quale oggi viviamo, più spesso definita come post moderna, la famiglia si adatta e si trasforma in stretta correlazione al sistema sociale in cui vive. E le famiglie di fatto, nate e vissute con una scelta che non implica legami istituzionali, spesso ideologicamente rifiutati, oggi cercano uno status. Cercano di diventare qualcosa che non sono

Gli antropologi i sociologi e gli storici sono convinti che non sia mai esistito uno stadio promiscuo dell'umanità.

Gli studi sulle popolazioni primitive mettono in crisi infatti la teoria di Marx ed Engels a proposito di un ipotetico momento della storia umana in cui uomini e donne avevano relazioni comuni, utili alla procreazione, prive di contesto ed agite individualmente. Insomma gli studi delle scienze umane, che su molti piani divergono a livello interpretativo, su questo sembrano dimostrare una certezza: il nucleo familiare è sempre esistito perché i segni di questa organizzazione della vita sociale sono presenti nei miti, nelle leggende, nei graffiti, nei documenti storici che tramandano dall'inizio della specie questo modello sociale.

Persino la dimensione trascendente che ci rinvia la storia attraverso i suoi segni (dalle grotte di Tassili, alle pira-

midi, alle tombe etrusche tanto per citare alcuni esempi noti di vite oltre la morte) è rappresentata in ambiti "familiari".

In ogni forma religiosa conosciuta (dal totemismo in poi, tanto per citare l'opera di E. Durkheim "Le forme elementari della vita religiosa") persino le divinità sono organizzate in famiglie, e ciò costituisce un'ulteriore simbolica ed enfatica prova dell'immanenza della formula familiare nella vita di tutte le popolazioni del globo, dall'inizio del mondo.

Ebbene, se la famiglia è quindi il nucleo essenziale e fondante di ogni comunità umana, tuttavia il suo ruolo ed il suo status si sono evoluti nel tempo e nello spazio, per cui la definizione di famiglia come quella circoscritta al padre, alla madre e ai figli è solo una delle tante possibili nella storia dell'umanità.

Oggi viviamo prevalentemente un modello di famiglia "nucleare" ridotto cioè al suo nucleo essenziale: genitori e figli, ma all'inizio del secolo scorso era vigente ancora in tutto l'Occidente la tipologia di famiglia estesa, quella allargata cioè ai fratelli e alle sorelle del padre, ai cugini ai nonni che coabitavano in zone rurali.

La formula della società agricola era strettamente sinergica alle esigenze di quella suddivisione del lavoro ed il pater familias esercitava un ruolo di "potere" sulla allargata comunità dei suoi congiunti, decidendo non solo i carichi del lavo-

ro da attribuire all'uno o all'altro ma soprattutto decidendo dei destini di coloro che erano parte della sua "gens". Il modello deriva evidentemente da uno schema più antico: quello romano in cui il padre accettava nella comunità il figlio sollevandolo da terra alla nascita ed inserendolo nel suo ambito, destinandolo poi al futuro che per lui veniva programmato.

Il potere delle grandi famiglie nei secoli si è espresso attraverso formule che in occidente sono state consacrate dalle corone e dal potere temporale della Chiesa. La funzione di una famiglia patriarcale era strettamente connessa alla terra e al territorio da difendere e o coltivare. La sua ampiezza era sinonimo di potere e forza.

Nella società industriale, che ha modificato tutti gli assetti della convivenza (urbanizzazione, lavoro salariato, emancipazione della donna, ecc.) anche la famiglia ha modificato la sua struttura in relazione alle dimensioni abitative, agli stili di vita e ai conseguenti modelli di comportamento. Così il nucleo si è andato restringendo a quello originario e l'istituzione familiare è divenuta il sostegno di un sistema sociale atto a riprodurre prole, a tramandare ad essa miti e riti attraverso il processo di socializzazione utili al mantenimento del contesto sociale. È alla famiglia infatti che viene demandata sempre più la funzione di inserire attraverso l'educazione dei figli, questi nella società degli adulti. Nella società dell'informazione nella quale oggi viviamo, più spesso definita come post moderna, ove la maggior parte di tutti noi occidentali siamo impegnati in attività di servizi (commercio, professioni, funzioni pubbliche ecc.) ed in cui il potere non è più rappresentato né dall'estensione della terra come nella società agricola, né dal potere del capitale come nella società industriale, ma dal potere della conoscenza, la famiglia si adatta e si trasforma in stretta



correlazione al sistema sociale in cui vive.

Attività lavorative e professionali sempre più competitive perchè fondate sul potere del sapere, predispongono gli individui a ricercare tardi nel matrimonio la soluzione esistenziale (cfr. l'avanzare negli anni dell'età degli sposi), inducono le donne ad avere nessuno o pochissimi figli (l'allontanamento per il periodo della maternità dal lavoro costituisce un problema professionale e di carriera nonostante le leggi), la pratica indotta dal consumismo prelude ad offrire al nuovo nato condizioni economiche più che soddisfacenti che ritardano notevolmente o annullano addirittura la possibilità di procreare. Se a questo si aggiunge un diffuso comportamento narcisista ripiegato sul proprio personale benessere, l'idea che la famiglia prima ed i figli dopo siano fonte di problemi allontana sempre di più molti da questa scelta. L'organizzazione sociale dell'approvvigionamento alimentare, del mantenimento della casa, l'annullamento dei ruoli maschili e femminili rispetto alle mansioni domestiche sempre più evidente, costituiscono ulteriori elementi di trasformazione familiare.

Così se fino a pochi anni fa nei manuali di scienze sociali si studiavano diverse tipologie familiari distanti da noi per orografia e climi, oggi registriamo sempre più spesso trasformazioni dell'istituto famiglia nel nostro ambito comunitario.

L'analisi culturale della famiglia dimostra come per esempio tra gli esquimesi e le tribù dell'Africa nera ci siano modelli, valori, miti e riti assolutamen-

te diversi che caratterizzano i nuclei familiari.

Se nei ghiacci più lontani da ogni forma di civilizzazione tecnologica, arrivava uno straniero presso una famiglia che viveva di pesca riparata nell'igloo, il padrone di "casa", il padre ed il marito cedeva con deferenza all'ospite vissuto come un "mito" la propria moglie considerando un onore il fatto che lo straniero ospite l'accettasse... In quegli stessi luoghi era rituale la corsa verso il polo degli anziani, che una volta divenuti di peso alla propria comunità intraprendevano spontaneamente una corsa verso il grande Nord e una volta fermati dalla stanchezza, il sudore gelandosi loro indosso li faceva immediatamente morire... Nell'Africa nera, le tribù nomadi ancor oggi esistenti continuano a praticare l'avuncolato e cioè, poiché le donne vengono inseminate da uomini di passaggio verso la selvaggina, è il fratello della madre a garantire la sopravvivenza del nipote ed ad inserirlo nella sua comunità, poiché non saprà mai chi è stato suo padre...

Tipologie diverse di famiglie e di riti ad esse connesse non mancano nel nostro piccolo mondo contemporaneo: sempre più frequenti le famiglie monoparentali, scaturite da separazioni e divorzi; ed oggi incombenti le unioni "familiari" di lesbiche ed omosessuali. Queste ultime sono al centro più dei dibattiti che della realtà sociale per la loro scarsissima incidenza numerica ma per l'alta salienza simbolica.

Le famiglie di fatto, nate e vissute con una scelta che non implica legami istituzionali, che spesso vengono ideologi-

camente rifiutati, oggi cercano uno status. Cercano di diventare qualcosa che non sono.

La famiglia in quanto tale continua ad essere quella formula istituzionale che è alla base di ogni società per riprodurre se stessa, svolge un ruolo fondante nella socializzazione delle giovani generazioni ed un ruolo essenziale nel reciproco "soccorso". Elementi che la legge sancisce e garantisce.

Ciò che si sta trasformando è forse la ricerca di garanzie da parte di teorici della inutilità del nucleo familiare? Oppure la domanda di riconoscimento istituzionalizzato di coppie gay è implicitamente il bisogno espresso di riconoscimento di sé?

Le motivazioni di una legge che garantisce nuclei "atipici" rispetto alle loro funzioni primarie, è evidentemente da ricercarsi nel cambiamento in atto, nella trasformazione più intima dei ruoli sociali: in quella ricerca della propria sicurezza capace di vincere l'incertezza di quel "sé sociale che per essere accettato e non stigmatizzato ha bisogno di norme che modifichino gli atteggiamenti".

Se lo spirito di questa proposta di legge, indicata come Pacs, è quello di evitare discriminazioni e contribuire ad annullare pregiudizi sugli esseri umani, allora ben venga!

Marina D'Amato

Presidente Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

Prof. di Sociologia - univ. Roma Tre

Sociologia dell'Infanzia

Sociologia delle Comunicazioni di massa

LA FAMIGLIA DI FATTO

L'espressione famiglia di fatto è usata comunemente per indicare un'aggregazione familiare che non è fondata sul matrimonio. Tradizionalmente la differenza tra la famiglia di fatto e quella legittima sta nel fatto che solo la seconda è regolata dal diritto. Soltanto se l'unione si fonda sul matrimonio la legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi. Due persone che convivono possono essere amici, conoscenti, colleghi o altro ma alla legge non interessa. In realtà la differenza tra l'unione matrimoniale e quella non matrimoniale sta affievolendosi. I grandi cambiamenti sociali e demografici che hanno coinvolto le famiglie così come le trasformazioni giuridiche finalizzate alla tutela dei processi di autonomizzazione delle persone all'interno dei nuclei familiari hanno avvicinato le due tipologie. La legge tende sempre più a rispettare il modello di convivenza che le coppie scelgono autonomamente. Un segno evidente di questa evoluzione si rintraccia nel superamento della discriminazione tra figli nati durante o indipendentemente dal matrimonio. La differenza più rilevante riguarda la scissione della coppia, per disaccordo o per morte di uno dei due. In caso di coppia sposata la legge disciplina, con la separazione e il divorzio, come i soggetti si devono comportare dopo nei confronti dei figli e dell'altro. Ad esempio se uno dei due non ha il modo per mantenersi l'altro ha l'obbligo di corrispondergli un reddito. Nel caso della coppia non sposata questo non è previsto; è importante solo il rapporto con i figli. Ugualmente il convivente superstite non è considerato erede del defunto, salvo che non venga disposto dalla persona prima di morire con testamento. In ogni caso però il partner deve rispettare la distribuzione delle quote che spettano di diritto ai parenti legittimi.

Francesca Saudino

Il mito del pezzo di carta

La famiglia tradizionale, si diceva nel '68 "è l'origine della maggior parte delle alterazioni, perturbazioni e malattie mentali di cui soffre l'adulto". Mentre allora si urlava che non occorre un pezzo di carta, una cerimonia, per volersi bene, oggi si chiede che la società sacralizzi per legge anche ciò che va contro natura e contro il bene dell'uomo

A chi voglia capire l'atmosfera culturale dell'epoca in cui stiamo vivendo, può tornare utile un richiamo alla rivoluzione del 1968: in quegli anni un decadentismo elitario, che già aveva caratterizzato personaggi di spicco di tutta Europa, da Baudelaire a Verlaine, da Huysmans a D'Annunzio, ad Oscar Wilde, esplose a livello di massa. Le esperienze più stravaganti, più narcisistiche, più autodistruttive, per sfuggire allo spleen di una vita senza senso, avevano portato queste illustri figure dell'Ottocento a trascinare rabbiosamente la propria vita alla ricerca delle esperienze più assurde, come bramosi cacciatori di sensazioni, di emozioni, di profumi e sapori da consumare. Ma il decadentismo rimaneva un fenomeno di pochi, di coloro che si ritenevano, giustamente, perché dotati di anima immortale, "albatros con le ali da giganti", ma che preferivano poi razzolare nel fango delle cose mondane, per la paura dell'altezza. Forse un cantautore di sinistra come Francesco Guccini, avrebbe potuto rivolgersi proprio a loro con quei bellissimi versi di una sua canzone. "...e voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto, e l'uomo solo in questo abisso, le verità cercate, per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali...". Questi personaggi, dicevo, materialisti pratici in ogni

espressione della loro vita, avevano però una consapevolezza profonda del sentiero che avevano intrapreso: non a caso molti di loro si avvicinarono poi, dopo aver sperimentato il fallimento di una scelta, alla Fede, divenendone, in qualche caso, strenui difensori. I loro eredi, le generazioni del 1968, non ebbero, molto spesso, la stessa coscienza: il Sessantotto fu l'esplosione di un senso di disgusto, certo motivato, di horror vacui, non senza ragione. Distruggere tutto ciò che c'era, questo fu il motto del 1968: era più difficile rimboccarsi le maniche, ricostruire ciò che rimaneva di buono dal passato. Ed era forse difficile riconoscere qualcosa di bello in una generazione di adulti che spesso non aveva tramandato ciò che aveva ricevuto, per pigrizia, perché in altro affaccendata, perché troppo tiepida nel suo modo di vivere, freddamente, tradizioni antiche e piene di senso. Si ritenne che fosse meglio segare l'albero, tutto intero, senza pensarci, spinti da un odio brutale, irrazionale: vennero così gli anni di piombo, e i giovani uccisi per un nulla, in nome di qualcosa che sembrava un ideale, magari la bella faccia di Che Guevara (solo quella si conosceva), o il nome esotico di Mao. Il nemico diveniva il senso della vita, sino alla sua morte. Ciò che andava distrutto, soprattutto, era il principio di autorità,

il richiamo alla responsabilità di dover crescere e di dover costruire: la figura del padre entrò in crisi, anche a causa di libri come "La morte della famiglia" di D. Cooper (Einaudi, 1972), in cui il matrimonio è presentato come un «patto suicida» che porta a dimenticare l'io, mentre noi «apparteniamo solo a noi stessi», e dobbiamo riconoscere persino la liceità dell'incesto! Si parlava molto a quei tempi di operai, di lotta di classe, di Marx, ma come testimonia un protagonista eccellente di quegli anni, Mauro Rostagno, gli interessi erano spesso altri: lo spiritismo, il sesso, l'utilizzo di droghe, i viaggi in India, per conoscere l'annullamento nirvanico, il vuoto zen, la New age.... Scriveva Rostagno: "A questi discorsi sulla droga associavi quello sulla liberazione sessuale [...]. Vai in giro a predicare ogni sorta di liberazione e poi, distrutto, torni a casa a picchiare tua moglie e i tuoi figli". Il segno più evidente di quella cultura furono i Beatles, o meglio, la loro vita, elevata ad esempio, unico per tutti, perché tutti potessero sentirsi, insieme, controcorrente. Eppure non dovevano essere molto felici neanche loro, se John Lennon arrivava a scrivere: "Volevamo liberare il mondo [...]. Parlavamo di pace [...]. Per sopravvivere ho sempre avuto bisogno di droga [...]. La mia passione per l' LSD è durata anni senza

I PACS NON SERVONO, AIUTIAMO LE FAMIGLIE

UNA FORTE POLITICA DI AIUTI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE, MONOREDDITO E CON NUCLEI NUMEROSI; L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; IL "NO NETTO E DECISO" AI PACS, ALL'EUTANASIA ED ALL'ANTIPROIBIZIONISMO

Mi chiedo, ora che è finita la campagna elettorale, perché una parte consistente della sinistra continui a mantenere in vita il conflitto sociale fra famiglie regolarmente costituite e coppie di fatto. Non bastasse il programma sui pacs di una parte del centrosinistra, oggi c'è una possibile legge regionale del Friuli Venezia Giulia sulla cui legittimità costituzionale, peraltro, sentirei di dubitare. Chi è contrario ai pacs non è un nemico giurato delle coppie di fatto: le convinzioni etiche e personali non devono mai portare a discriminazioni contro nessuno, ma è doveroso fare alcune precisazioni.

1) La costituzione parla chiaro di famiglia costituita, basata evidentemente sul matrimonio: chi non è d'accordo può utilizzare il 138, se ha i numeri, e cambiarla la Costituzione, ma fin quando sarà così bisognerà rispettare la nostra carta costitutiva;

2) I pacs dovrebbero essere funzionali esclusivamente alle coppie omosessuali, atteso che chi ha la possibilità di sposarsi non dovrebbe cercare e chiedere misure alternative. La fragilità dell'ossatura istituzionale della famiglia è figlia di un tempo in cui una coppia su due si separa e, pertanto, è legittima la paura di tanti giovani di metter su famiglia, ma con la paura non si costruisce il progresso. Ci vuole coraggio e forza di agire, intrapresa economica e sociale ed è per questo che dico no ai Pacs, con buona pace della sinistra.

*On. Maria Burani Procaccini
Pres. Comm. Bicamerale Infanzia*

alcun cedimento. Anche George (Harrison) era un fanatico dell'LSD [...]. "Per anni ho vissuto al centro di uno sfrenato festeggiamento: ero come un imperatore, con miliardi di ragazze, droga, alcool, potere a volontà [...]. In fondo eravamo come dei tossici, incapaci di interrompere la nostra routine autodistruttiva [...]. Ci procuravamo delle prostitute [...]. Del tour di Amsterdam ci sono delle mie foto dove esco strisciando sulle ginocchia da un bordello..." (J. Lennon, "Pace, amore e musica. Scritti autobiografici", ed Blue Brothers). Nascono in questi anni le comunità new age di Big Sur in California, Findhorn in Svezia (1962), Auroville (1968) e Poona (1974) in India... Nasce uno spirito, quello underground, che adesso qualcuno vorrebbe dimenticare, ma che era così chiaro, almeno, rispetto all'ipocrisia di oggi: occorre "far capire al vecchio proletario che la musica, l'erba, la comune...sono roba comunista... Noi dovremo diventare i genitori che dovranno sentirsi in grado di prendere l'acido coi propri figli". Sono parole di Andrea Valcarengi, amico di Marco Pannella, nel suo "Underground: a pugno chiuso", in un'epoca in cui si parlava schietto. Cos'è la famiglia, si chiedevano molti giovani, nelle loro riunioni "sovversive"? Una struttura oppressiva, come aveva scritto Engels ne "L'origine della famiglia"; una egoistica proprietà privata degli affetti, come avevano spiegato l'eretico Tommaso Campanella, o gli illuministi Morelly e dom Deschamps, o

il socialista utopista Fourier, veri antesignani dei moderni centri sociali. Si pensava cioè che quella vecchia struttura, in cui loro erano nati, non fosse più attuale: tutto muta, tutto diviene, significa che nulla è vero, che nulla è sacro, che nulla ha il diritto di rimanere. Fu un'illusione vissuta con passione, ma soprattutto senza ipocrisia, almeno nell'uso delle parole, da Cohn Bendit, Lidia Ravera, Rossana Rossanda... Scriveva quest'ultima che nell'ottica "di una energica liberazione sessuale...un movimento comunista deve battersi per la fine della famiglia" ("Cinque lezioni sul '68", supplemento al n. 34 di Rossoscuola, Torino, 1987). La famiglia tradizionale, si diceva ancora, "è solo un cancro al cuore, l'origine della maggior parte delle alterazioni, perturbazioni e malattie mentali di cui soffre l'adulto; della sua incapacità di amare e della sua sfiducia nei confronti degli altri" (A.A.V.V., "Arcobaleno: un popolo senza confini", Terra Nuova). Il responsabile editoriale di "Terra Nuova" era un tale Marcello Baraghini, il quale guarda caso risulta essere poi divenuto responsabile di una sezione dell'editrice "Stampa Alternativa", vicina ai radicali. Bastano alcuni titoli per comprenderne lo stile: «Eresie psichedeliche»; «Psichedelica»; «Marijuana in cucina. 101 ricette gastronomiche a base di hashisch e marijuana»; «Cannabis non solo fumo»; «Vita Morte Visioni. Il profeta dell'LSD si racconta attraverso scritti, lettere, interviste»; «Diario di un pedofilo» e «Manuale per non suicidar-

si»... Queste erano le letture, le idee, le innovazioni a cui qualcuno affidava la speranza di una vita più bella. Da qui, da questa atmosfera culturale, e non da altro, nascono oggi le battaglie, per l'adozione ai gay, per l'aborto ancor più banale, se possibile, per l'eutanasia, per le droghe libere, per la Ru 486, e per i Pacs... in questo spirito, mentre allora, per distruggere, si urlava che non occorrevano un pezzo di carta, una cerimonia, per volersi bene, oggi si chiede che la società sacralizzi per legge anche ciò che va contro natura, e contro il bene dell'uomo. Al punto ormai che la nostra civiltà rischia di perdere anche un'enorme conquista, dovuta al cristianesimo: la monogamia, e cioè la pari dignità tra uomo e donna. È di questi giorni, infatti, la notizia che il Canada si sta preparando ad abolire il reato di poligamia, riportando le donne ad una condizione di minorità. Del resto, se il matrimonio monogamico tra uomo e donna non è più riconosciuto come qualcosa di naturale, di buono perché corrispondente all'essenza dell'uomo, perché sarebbe vietato aprire le porte a famiglie gay, poligamia, polian-dria, scambismo e quant'altro?

Francesco Agnoli

Professore di storia, studioso di filosofia della scienza, fondatore del circolo culturale

Il Castello, collaboratore del Foglio e di Avvenire

LE UNIONI CIVILI NON FANNO PAURA

SENZA CONTESTARE MA CON DECISIONE BISOGNA OTTENERE IL DIRITTO ALL'UNIONE CIVILE PER TUTTE LE COPPIE NON SPOSATE OMOSESSUALI ED ETEROSESSUALI CON LA FORZA DEL RAGIONAMENTO E DELLA PERSUASIONE

In Francia, già dal 1999, i patti civili di solidarietà regolano gli aspetti giuridici ed economici delle coppie di fatto, ma non sono equiparati al matrimonio, in Italia il termine "unioni civili" può essere pensato senza sentirsi obbligati a seguire il modello francese. La base di partenza verso questa novità legislativa è stata siglata dai leader dei centrosinistra ed apre la possibilità ai soggetti dello stesso sesso di ufficializzare la loro unione davanti al rappresentante dello stato in presenza di amici e familiari. Le unioni civili non sono un argomento che fa paura agli italiani dal momento che il 79% degli italiani cattolici è d'accordo e soprattutto le unioni civili non sono un'istituzione che mette in pericolo quella della famiglia italiana. Le unioni civili rappresentano un'evoluzione del diritto come evoluzione è stata nel 1946 l'allargamento al voto alle donne e negli Stati Uniti l'allargamento del voto agli ex schiavi. L'esigenza della società alla tutela delle coppie di fatto parte infatti dalla necessità delle persone che per scelta o per obbligo non si sono sposate ma che hanno progettato una vita in due e vivono insieme da tempo. Queste coppie devono poter essere tutelate da eventi come la morte del partner e da malattie in particolare del sistema nervoso che comportano incapacità di intendere e di volere. In assenza di diritti civili in questi casi è grosso il rischio di problemi psicofisici nella persona che rimane vedovo/a o che dovrebbe avere il diritto/dovere di poter assistere il compagno/a in tutte le possibili forme. La riforma delle unioni civili è quindi fondamentale per non veder negato il diritto all'assistenza, per poter accedere ad una eredità oppure a una corsia preferenziale per mutui ed affitti, in generale per poter garantire alla persona che si ama una sicurezza quando non ci sei più. L'Italia è l'unico paese a non aver legiferato in tal senso, quando anche Ungheria e Slovenia lo hanno fatto. L'approvazione di una legge di questo tipo permetterebbe all'Italia di avvicinarsi maggiormente all'Europa. E per ottenere questo non bisogna farsi condizionare dalla Chiesa cattolica che è libera di esprimere le proprie opinioni ma che non deve impedire allo Stato di difendere la propria laicità. La legge sul divorzio che è in contrasto con i dettami della Chiesa cattolica, ad esempio, non ha portato ad una rottura diplomatica fra Italia e Vaticano, così come negli Stati europei che hanno già legiferato sulle unioni civili non vi è stato nessuno scontro con il Vaticano.

*On. Wladimiro Guadagno (Vladimir Luxuria)
Deputato Parlamento Italiano*

Il senso del matrimonio

La scelta per una politica del futuro è quella dedicata alla famiglia che nella nostra Italia è ben riconosciuta con l'art. 29 della Costituzione

Con piacere abbiamo constatato come il tema della famiglia, nel tempo elettorale, abbia occupato molti spazi. Con amarezza constatiamo che lo stesso tema sembra ora posto in naftalina, ma la considerazione è certamente errata visto che "il potere" allo stato attuale si trova in vacanza. Probabilmente è questa l'occasione migliore per approfondire la materia, partendo propriamente dal suo inizio, il matrimonio. In ogni società esiste una qualche forma di matrimonio che pone delle regole fondamentali per la stessa e dove i contraenti assumono il ruolo vitale per trasmettere il patrimonio di una generazione alla generazione successiva, per dare protezione e cura ai bambini che crescono, per costituire una forma di cooperazione sociale ed economica, e per esprimersi reciprocamente, affettivamente e sessualmente. Anche nella nostra società il matrimonio esiste, ha una identità specifica, vincolante, riconosciuta civilmente e costituzionalmente come istituzione naturale composta da un uomo e una donna, avvalorata in senso religioso con la benedizione sacramentale in quanto la promessa sacra è certamente più vincolante della promessa civile. L'insieme che si forma fra i due è di carattere generativo fondato nel loro amore del quale diventano trasmettitori per il futuro tramite i figli. Accogliere la vita vuol dire rispondere con un sì alla sua continuità e, quasi inconsapevolmente, far rigenerare il dono ricevuto dell'essere stati a nostra volta generati ed accolti. Questo ci fa capire che ogni uomo non è e non può essere fine a se stesso, che nessuno può rimanere indifferente sul valore del matrimonio, in quanto trattasi di istituzione che ci pervade globalmente. Nella nostra società, la libertà, e la conseguente scelta responsabile alla vita coniugale, ne costituiscono diritto fondamentale alla quale corrisponde il dovere verso il coniuge, seguito dal dovere verso i figli, in particolare la loro crescita, educazione, formazione spirituale e morale. Dal matrimonio abbiamo così la famiglia, dove i figli trovano protezione, vivono un rapporto stretto, caloroso e duraturo con i propri genitori, acquisiscono serenità e maturità in nome di una giustizia naturale. Questa è la famiglia, offerta dalla natura, trasmessaci dalla tra-

dizione, è la famiglia italiana della quale noi siamo frutto e testimonianza. Non sfugga, da questa semplice presentazione, il matrimonio/famiglia quale primario soggetto sociale ed il capitale vero dell'umanità, propulsore dunque di vantaggi non certo limitabili alla sfera del fatto privato o sentimentale, quali la stabilità, il dinamismo, la creatività, l'innovazione e quant'altro. Balza all'evidenza come l'economia stessa di un paese segue l'andamento della famiglia; alla famiglia sana fa eco una società ad una economia sana, alla famiglia disastrosa fa eco una società in fallimento. Vale porre l'esempio economico per significare come, tendenze moderne, conducano a quest'ultimo risultato. Chi procederebbe all'acquisto di un bene o un servizio con garanzie contrattuali scritte ma inefficaci, rinnegate o rinnegabili dallo stesso potere giudiziario nel suo sentenziare? Quali sarebbero le conseguenze economiche per l'applicazione di simili norme? Allo stesso modo nel matrimonio, l'impegno di fedeltà e stabilità si contraddice con il divorzio che, nella applicazione, non è affatto consensuale, ma unilaterale, in quanto priva il coniuge di qualsiasi possibilità di contestazione. Ne consegue il matrimonio a tempo determinato, privo di termini in quanto "a vita", ma con tempi predeterminati per la cessazione. Eppure l'atto costitutivo di una famiglia introduce a realtà che non possono essere limitate in senso temporale, in quanto la specificità generativa, il concepire e l'aver figli, costituisce futuro sacro ed intoccabile, non limitato alla vita dei figli, ma alla stessa genitorialità ed alla sua unità. È bene allora ricordare che al diritto di ogni cittadino di formarsi una famiglia, corrisponde il diritto dei bambini alla loro famiglia ed il diritto loro di essere cresciuti dai genitori che li hanno concepiti. A molti sembrano sfuggire queste argomentazioni allorché propongono l'acquisizione di nuovi diritti in favore di coppie di vario genere. Trattasi dell'istituzionalizzazione del gioco al ribasso, laddove le situazioni abnormi dovrebbero trovare riconoscimento pari all'impegno familiare, ignorando le responsabilità assunte o preferendogli il godimento di diverse situazioni di comodo, rifiutando vincoli, pretendendo dignità sacrale. Tornando all'esempio contrattuale, i venditori, garanti

o meno della loro attività, godrebbero indifferentemente pari dignità e credito contrattuale, motivo per cui resterebbero senza acquirenti. Sulla famiglia, una simile codificazione legislativa discrimina la famiglia stessa, ne annulla il senso, la manda al baratro. È insostenibile quindi un avallo a coppie che presentino esclusivamente l'etichetta del fatto, o a coppie che per natura sono prive delle caratteristiche dell'accoppiamento. La scelta fondante per una politica del futuro diventa quindi quella della famiglia reale, vera, che nella nostra Italia è ben riconosciuta con l'art. 29 della Costituzione. Ogni regione, il nuovo parlamento e gli eletti tutti è bene se lo ricordino e lo facciano proprio.

Franco Trevisan

Presidente Forum associazioni familiari
Friuli Venezia Giulia



Famiglia, è tempo di rilancio

La famiglia è il vero motore della società. Nei prossimi anni l'Unione affronterà la sfida cruciale dell'invecchiamento della popolazione e della bassa natalità. Bisogna portare la donna in primo piano, rispondere all'incremento della non autosufficienza e rafforzare i rapporti fra generazioni, contrastare le nuove forme di disagio e di povertà, dare impulso alla crescita demografica

Oggi siamo il Paese più vecchio d'Europa: gli over 65 sono il 16,5% della popolazione, fra cinque anni la percentuale salirà al 20,4%. Nel 2030 per ogni 100 ragazzi al di sotto dei 15 anni ci saranno 307 persone anziane. È quindi indispensabile costruire un welfare a misura di famiglia. Occorre realizzare un modello di stato sociale che armonizzi i diritti, le responsabilità e le opportunità dei diversi componenti del nucleo - genitori e figli - nel corso delle varie fasi della vita.

Investire sulla famiglia significa, innanzitutto, investire sui diritti delle persone e in particolare sulla maternità. La prima grande scelta deve essere quella di riconoscere il diritto di avere un figlio, non una tantum, come hanno fatto le destre con gli assegni da consegnare a ogni nato. Costruire le condizioni che permetteranno alle donne di diventare madri è il primo anello di una catena a cui sono collegate tutte le altre decisioni da prendere in sede di programmazione economico-finanziaria. Occorre incrementare il tasso di occupazione femminile, che nel nostro Paese è di molto inferiore ai livelli minimi stabiliti dall'Europa. È indispensabile aumentare la diffusione del part-time, la flessibilità del sistema deve portare ad approntare misure che permettano la conciliazione fra i tempi del lavoro e quelli dedicati alla cura. La famiglia, infatti, è il luogo che più di ogni altro forma le persone, ma è anche una sorta di "avamposto" della società, dove avviene il primo contatto con le tensioni e le contraddizioni del nostro tempo. Per sostenere questo processo riteniamo utile creare uno strumento che offra un aiuto economico ai genitori e contemporaneamente sia una reale opportunità di investimento per l'avvenire dei figli. Impegneremo risorse pubbliche per assegnare a ciascun neonato un fondo da restituire in 30 anni, in base alle capacità lavorative e di reddito sviluppate nel corso della vita. Il fondo sarà finanziato dallo Stato fino alla maggiore età dell'assegnatario, i familiari potranno fare a loro volta delle donazioni, al patrimonio accumulato sarà garantita la rivalutazione nel tempo. I genitori potranno disporre del fondo solo per il 50% dell'accréditamento annuo. Il giovane potrà utilizzare la parte restante per la formazione, le attività professionali, artigianali o imprenditoriali. Anche i diritti dei minori hanno bisogno di nuovo impulso e di investimenti adeguati per contrastare i crescenti fenomeni di abbandono, violenza, disagio psicologico e sociale. Bisogna lanciare una grande campagna contro la povertà minorile che coinvolge nel Paese ben 2 milioni di ragazzi. Intendiamo realizzare una politica integrale di accoglienza della vita, che sostenga le famiglie e in particolare le donne nel compito di promuovere la

crescita e l'autonomia dei figli. L'ipotesi dei nidi aziendali si è rivelata poco incisiva e culturalmente miope. Vogliamo favorire la creazione di nuovi nidi, rafforzando e qualificando i servizi di cura con le infrastrutture necessarie a rendere più ricco il tempo libero dei bambini e dei ragazzi. Ma c'è da considerare anche che l'allungamento della vita media ha incrementato i bisogni di assistenza agli anziani e più in generale alle persone non autosufficienti, un problema ormai esplosivo per milioni di famiglie. È necessario rafforzare l'assistenza domiciliare e favorire la convivenza tra le generazioni, per farlo crediamo che la soluzione giusta sia la nascita del "Fondo nazionale per i non autosufficienti". Va sbloccata e approvata la proposta di legge insabbiata dal Governo delle destre, che si è rifiutato di finanziare un intervento strutturale in grado di mettere subito a disposizione delle famiglie ben 4 miliardi di euro. C'è poi il problema cruciale della casa: le amministrazioni locali, penalizzate dal taglio dei trasferimenti, hanno abbandonato ogni programma di edilizia residenziale pubblica con ricadute sulle condizioni di vita delle persone e in particolare delle giovani coppie. Intendiamo potenziare il "Fondo per il sostegno agli affitti", che incidono sul reddito nella misura del 60%. Metteremo a punto un "piano casa", incrementando il patrimonio abitativo, pubblico e cooperativo, a canone agevolato. Occorre promuovere un patto con gli imprenditori, perché si predispongano piani di investimento nel settore edilizio. Non posso che chiudere con una considerazione sulle coppie di fatto. In questa materia ci atterremo strettamente al programma di governo sottoscritto da Romano Prodi e da tutte le forze politiche che si riconoscono nell'Unione. Crediamo fermamente nella necessità di riconoscere alcuni diritti - la possibilità di avere la reversibilità della pensione, ma anche quella di informarsi sullo stato di salute del partner, per fare degli esempi e non sono i soli - senza però costruire le condizioni di una competizione con la famiglia tradizionale, che resta il modello più diffuso per fare comunità scelto dagli italiani nella propria vita privata.



Sen. Emanuela Baio Dossi

Emanuela Baio Dossi
Senatrice

IL DIRITTO DI STARE INSIEME

LA COSA DI MAGGIORE IMPORTANZA È RISPETTARE IL DIRITTO DEI FIGLI A POTER FREQUENTARE TUTTI E DUE I GENITORI MA ANCHE IL DIRITTO DELLE PERSONE, A STARE INSIEME INDIPENDENTEMENTE DAL MATRIMONIO E DAGLI ORIENTAMENTI SESSUALI

Ciao, sono Giuseppe Povia e volevo dire due parole riguardo a come la penso io sulla famiglia. Io e la mia compagna stiamo insieme da tanti anni e da 16 mesi abbiamo una bambina bellissima; ebbene sì, siamo una famiglia a tutti gli effetti anche se non siamo ufficialmente sposati. Certo quasi sicuramente lo faremo ma non è questa la priorità, ci amiamo e so che è questa l'essenza fondamentale di un rapporto. Penso che sia giusto comunque che tutti quelli che "stanno insieme" (e con questo non voglio fare prediche perché le prediche non piacciono a nessuno) possano avere gli stessi diritti di quelli che stanno insieme uniti nel matrimonio, a condizione che tutte le coppie che da qualche tempo a questa parte vengono chiamate "coppie di fatto" si prendano anche loro delle responsabilità di coscienza: cioè tutelare i diritti di loro stessi e dei figli, anche se un giorno la loro storia d'amore dovesse finire! Perché mi sembra di capire che tutti vogliamo anzi pretendiamo dei diritti per difendere noi stessi ma poi la maggior parte di noi se ne frega quando deve difendere i diritti di qualcun altro... mi spiego... i diritti vengono dati perché durino per sempre e no fino a quando ci fanno comodo! Ecco perché i figli crescono in uno stato sociale molto confuso, per la mancanza di "direzione", per colpa dei nostri capricci! Quindi in ultimo chiedo a tutti i genitori del mondo di continuare a fare i genitori anche non stando più insieme! Fatta eccezione per i poveri bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori per cause incidentali o naturali. Tutti i figli che sono il futuro, hanno diritto ad avere una mamma e un papà per sempre, anche dopo una separazione.

Giuseppe Povia

Il caposaldo nella tutela della famiglia

Il testo di legge sull'affidamento condiviso dei figli è stato molto attento ad equiparare la situazione dei figli nati all'interno del matrimonio rispetto a quelli nati da coppie di fatto. Una risposta concreta ad una esigenza della società moderna, ove è evidente, da un lato, il calo dei matrimoni e, per converso, la crescita delle unioni di fatto

Si parla già tanto, in sede parlamentare, di rispetto della famiglia e dei valori ad essa connessi, così come se n'è vieppiù parlato nella recente campagna elettorale. Sui principi in materia di diritto di famiglia, invero, sono in molti ad essere d'accordo. Su quali... è molto più difficile dirlo. Ancora molto più difficile è passare dalle parole ai fatti. Nella scorsa legislatura di fatti se ne sono visti non pochi, soprattutto in questa materia: non faccio riferimento alle pur significative agevolazioni di contenuto fiscale, che hanno permesso alle coppie con figli di risparmiare denaro in sede di denuncia dei redditi, né alle agevolazioni di cui si sono giovate molte giovani coppie di sposi nell'acquisto della prima casa (ben 3 milioni di persone hanno comperato la loro prima casa negli scorsi cinque anni!), né ad altre forme di sostegno per i figli, non ultima la concessione del "bonus bebè", tutte certamente degne di rilievo, ma alludo, perché ad essa sono stato particolarmente legato, se non altro perché l'ho scritta, alla nuova legge in tema di affidamento condiviso dei figli: una riforma epocale in una materia delicata come quella che attiene alla formazione delle generazioni del futuro, da decenni invocata, ma per lungo tempo mai attuata. Questa legge costituisce un caposaldo effettivo nella tutela della famiglia, permettendo di non isolare uno dei genitori dal rapporto con i figli e, soprattutto, consacrando normativamente il diritto dei figli di continuare ad avere rapporti costanti con entrambi i genitori anche in caso di loro separazione. Naturalmente gli effetti di questa rivoluzione culturale non si avranno in poche settimane o in pochi mesi, pur essendo già evidente nei primi dati applicativi dei Tribunali che la tendenza alla consensualizzazione della separazione appare subito chiara: la previsione di un deflazionamento delle procedure giudiziali si realizzerà ben presto! Non è questo, però, l'unico aspetto da sottolineare: il testo di legge sull'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori è stato molto attento ad equiparare la situazione dei figli nati all'interno del matrimonio rispetto a quelli nati da coppie di fatto. Ed è stata questa la risposta concreta ad una indubbia esigenza della società moderna, ove è evidente, da un lato, il calo dei matrimoni e, per converso, la crescita della unioni di fatto. In questi limiti il riconoscimento

degli effetti dell'esistenza delle coppie di fatto può certamente essere effettuato; ed in realtà è stato effettuato. Ma oltre non mi pare il caso di andare. È giusto tutelare le conseguenze dell'unione di fatto, ma non la scelta in sé, evidentemente precisa e consapevole, di due persone di non volersi unire in matrimonio. Da questo nascono diritti e doveri, mentre dalla scelta di una libera unione non possono nascere le stesse conseguenze. Si annuncia da più parti che proprio nei primi giorni di vita della nuova legislatura sarà affrontato il tema dei PACS e delle unioni di fatto. Merita rispetto, ma non una frettolosa decisione di risposta elettorale. Merita una corretta valutazione, ma non una scontata soluzione approvativa senza pensare a quali possono essere le implicazioni di un nuovo assetto dei rapporti che lo Stato ha il dovere di considerare. In fondo - inutile dimenticarlo - esiste una precisa disposizione costituzionale che protegge la famiglia, intesa nel senso storico del termine. Si affronti, dunque, il problema di questa moderna fenomenologia della coppia di fatto e della sua regolamentazione; se ne esplorino le conseguenze nella prospettiva di crescita delle nuove generazioni che uno Stato ha il dovere di preparare al miglior futuro. Non si pensi, però, che una equiparazione totale ed indiscriminata, magari di coppie omosessuali, costituisce la risposta inequivoca e scontata.

La società - e per essa il suo Parlamento che ne costituisce l'istituzione democratica di massimo livello - ha il dovere di esplorare fino in fondo anche questo aspetto della nostra quotidianità di contatti, ma, a mio avviso, senza peraltro raggiungere il postulato di una equiparazione tra due realtà, matrimonio ed unione di fatto, che sono ontologicamente diverse, che partono da premesse storiche e naturalistiche diverse, che non possono mirare agli stessi risultati. Altrimenti conviene chiamare "matrimonio" "l'unione di fatto" o viceversa, ma non v'è chi non veda che si tratterebbe di una semplificazione eccessiva del problema. È ancora troppo vivo - ed a mio avviso mai



On. Maurizio Paniz

verrà meno - il convincimento di una società basata soprattutto sulla scelta della famiglia tradizionale, cioè di un uomo ed una donna, non di due persone dello stesso sesso, come indispensabile strumento di formazione delle nuove generazioni: così i figli potranno essere vieppiù considerati la vera importante risorsa per il futuro della nostra società.

Maurizio Paniz

Commissione Giustizia Camera dei Deputati
relatore del testo di legge
sull'affidamento condiviso

Separazioni dei coniugi per ripartizione geografica e frequenza delle visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario - Anno 2002 (composizione percentuale)				
FREQUENZA VISITE AI FIGLI MINORI	Ripartizione geografica (%)			Totale
	Nord	Centro	Mezzogiorno	
Tutti i geni	15,8	20,5	13,7	15,8
2-4 volte a settimana	66,4	61,7	60,8	63,3
1 volta a settimana	23,8	21,6	20,7	22,3
1-2 volte al mese	10,0	16,6	18,5	17,2
Qualche volta l'anno	1,8	0,8	1,8	1,2
Non	0,4	0,2	0,2	0,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

La Ripartizione delle quote di affidamento viene calcolata in base ai provvedimenti di separazione.

Figli e senso di colpa

L'affido condiviso è una legge che presuppone civiltà, voglia di ridurre i danni e, comunque, di non scaricarli sui ragazzi, spesso utilizzati come oggetti contundenti.

È una legge che contiene un giusto messaggio morale, ed è anche evidente che dove non si è in grado di comprenderlo e riceverlo interverrà il giudice

L'attività politica, specie nel corso delle campagne elettorali (che da noi ci sono ogni anno), è anche attività di propaganda, e quando la propaganda politica batte il tasto della famiglia si può star sicuri che lo spartito prevede una musica melensa e retorica. Il suono corre dall'ottava dei principi, con il riconoscimento d'essere il nucleo fondamentale della società, a quella delle tutele, con l'assicurazione che la fiscalità dovrà avere la mano leggera, il tutto nell'armonioso diffondersi su quanto dovrà essere fatto per i giovani, in questo caso denominati figli, cui si cerca di assicurare sovvenzioni d'ogni tipo. Poi la propaganda tace, gli strumenti si ripongono dell'astuccio e la realtà resta quella di sempre. Non volendo concorrere per il posto di pifferaio, vorrei provare a vedere le cose da un diverso angolo visuale, non condannandomi ad essere per forza gradevole e benvenuto da tutti. Se penso alla famiglia mi vengono in mente tre temi principali: la ricchezza, i servizi sociali, la tutela giuridica. Il patrimonio delle famiglie italiane è pari, a seconda di come si fanno i conti, ad otto o dieci volte il prodotto interno lordo, che, a sua volta, è quasi pari al debito pubblico. Se pongo l'attenzione al secondo mi accorgo che certo non può dirsi povero un Paese che ha un patrimonio decuplo rispetto al debito, ed è pertanto logico che si guardi a quella massa di ricchezza come una entità ampiamente tassabile. Ma le cose non stanno proprio così, perché quel patrimonio è in buona parte composto da immobili, dato che le famiglie italiane sono fra quelle che di più, al mondo, posseggono la casa dove abitano, ma, appunto, se ci abitano è solo teoricamente un patrimonio, mentre la tassa è un sicuro peso finanziario che va a diminuire il reddito disponibile, quindi i consumi. Se, invece, penso al patrimonio con relazione al prodotto, accorgendomi che quest'ultimo fatica a crescere, mi sovviene che il problema è quello di rendere utilizzabile, valorizzabile, quella ricchezza immobilizzata. Quindi, al contrario di prima, le tasse non devo solo diminuirle, ma anche radicalmente ristrutturarle, in modo da rendere possibile a ciascuno di utilizzare quel che ha per aumentare i consumi e, con questo, ridare velocità all'economia. Dato che l'Italia dice a se stessa di avere una politica bipolare, fatta da una destra e da una sinistra, sarebbe ragionevole attendersi che gli uni sostengono una cosa e gli avversari l'altra. A voi sembra che così stiano le cose? A me no, a me pare che ciascuno spera di fare tutte le parti in commedia, salvo non avere la più pallida idea di quale modello perseguire e, pertanto, alla fin fine, limitarsi a riscuotere il frutto di una tassazione non ragionevole. Nel campo dei servizi sociali si può spaziare a piacimento, qui mi limito al settore dell'istruzione. L'aspettativa di una famiglia non è che il settore pubblico interpreti l'istruzione come forma di intrattenimento e sorveglianza dei pargoli, bensì come strumento di crescita culturale e professionale. La nostra scuola pubblica soffre di molti problemi, ma la sua qualità media è ragguardevole. La nostra università no, mediamente è a livelli inaccettabili. Il buon senso può accettare che i cinesi abbiano costi inferiori per unità di prodotto, ma non che sfornino ingegneri di più alto livello dei nostri, e la stessa cosa vale per l'informatica in India e così via. L'assenza di severità e selettività

dell'istruzione si trasforma in un danno economico per le famiglie ed in una fregatura per i giovani. S'investe per un futuro migliore, ed in cambio si ottiene solo un diploma di scarso valore. Questa non è solo un'ingiustizia, è una immane dimostrazione di masochismo. Dire, in una situazione del genere, che dovremmo avere più laureati non significa niente. Dobbiamo lavorare per una formazione molto più qualificante, e per farlo dovremo rivolgere attenzione anche al mondo dei docenti, senza limitarci a lasciarli per il pelo delle loro richieste corporative. Brutto da sentirsi? Assai peggio da viverci. Anche il tema delle tutele giuridiche si presta a molti svolgimenti, mi limiterò a manifestare il mio stupore per come è stata accolta la riforma relativa all'affido condiviso (dei figli, in caso di separazioni e divorzi). In pratica quasi tutti hanno detto che comporterà una maggiore conflittualità ed un maggior lavoro per i tribunali, che già funzionano a rilento. Fior d'avvocati hanno pianto per questo (lacrime di cocodrillo, essendo attori professionali della conflittualità). Mi colpisce, intanto, che pochi abbiano parlato con la dovuta attenzione dei figli, che sono l'oggetto-soggetto di questa faccenda. E se ne è parlato poco perché si vive con allegrezza la malastagione della deresponsabilizzazione, si tende a volere scaricare gli individui adulti di ogni colpa, di ogni dovere, di ogni responsabilità, ribaltando tutto su un'entità astratta e poco funzionante, denominata giustizia. Che razza di società è quella in cui tutti sono minorenni, tutti vittime, tutti pronti a scagliarsi contro chi, qualche anno prima, scelsero come coniuge e come genitore dei propri figli? Il concetto di "colpa" è stato escluso dal processo che porta al divorzio, ed è giusto che sia così, ma deve essere tenuto fermo, anche dal punto di vista morale, nei confronti dei figli. Ecco, l'affido condiviso è una legge che presuppone civiltà, voglia di ridurre i danni e, comunque, di non scaricarli sui ragazzi, spesso utilizzati come oggetti contundenti.

È una legge che contiene un giusto messaggio morale, ed è anche evidente che dove non si è in grado di comprenderlo e riceverlo interverrà il giudice (non facendo altro che affidare il minore a uno dei due, o a terzi, come già oggi avviene), ma è impressionante che una società intera reagisca come se quella legge contenesse un concetto scandaloso, che, invece, è un pilastro di civiltà: la responsabilità individuale. Non ne ho sentito parlare, durante la campagna elettorale, mentre ho visto crescere, giorno dopo giorno, un'aggressività da galletti nel pollaio, una conflittualità che aveva smarrito il senso di realtà, lo sfondo sul quale si vedeva l'ombra di quel che dovrebbe essere lo sforzo di interpretare l'interesse collettivo, ovviamente dai diversi punti di vista. Ed ho visto che la cosa continua anche dopo il voto, quando mi è sembrato di cogliere il nesso fra il costume pubblico e tanti conflitti privati: il progredire dell'irresponsabilità.

Davide Giacalone

Direttore dei periodici "La Ragione" e "Smoking",
collaboratore dell'Opinione.

Già capo della Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Già consigliere del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni


La legge ormai c'è. L'usiamo?

È necessario, affinché la riforma diventi realmente operativa ed efficace, che il giudice ordinario e il giudice minorile, ognuno per la sua competenza, si adoperino attivamente per l'applicazione immediata della normativa, valutando, caso per caso, quanto corrispondano all'interesse del minore le modalità dell'affidamento concordate tra i genitori o pretese dal giudice in caso di mancato accordo

La riforma della normativa in materia di separazione personale “dei genitori”, entrata in vigore il 16 marzo u.s., sancisce il principio della bigenitorialità nei confronti dei figli minori, ossia della corresponsabilità di entrambi per quanto concerne la cura, l'educazione e l'istruzione della prole, anche dopo la separazione. Sotto il profilo del suo significato culturale e sociale il testo normativo in esame merita pieno apprezzamento non solo perché espressione di un principio di civiltà ormai da tempo diffuso in quasi tutti i Paesi europei, ma soprattutto, perché orientato a meglio tutelare il reale interesse del minore, a mantenere un rapporto “equilibrato” e “continuativo” con ciascun genitore, con i nonni paterni e materni e con i parenti di ciascuno dei genitori. È necessario – allo scopo di rendere la riforma realmente operativa ed efficace – che il giudice ordinario e il giudice minorile, ognuno per la sua competenza, si adoperino attivamente per l'applicazione immediata della normativa valutando caso per caso la rispondenza all'interesse del minore, delle modalità dell'affidamento concordate tra i genitori o pretese dal giudice in caso di mancato accordo. Come da più parti autorevolmente confermato, riteniamo che, secondo il disposto dell'art. 4 co. 2 della legge n. 54/2006, la competenza in materia di affidamento della prole naturale sia rimasta al Tribunale per i Minorenni. Invero, il nuovo testo di legge, per ciò che attiene alla indicazione del giudice competente, non ha modificato l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, cosicché i provvedimenti contemplati dall'art. 317 bis C.C. relativi all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali, restano attribuiti al Tribunale per i Minorenni. Decisiva, al riguardo, si rivela la terminologia utilizzata dal citato art. 4 co. 2 laddove si parla di “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”: espressione, codesta, che sembra richiamare anche letteralmente i “procedimenti” in materia di affidamento e di esercizio della potestà parentale, già di competenza del Giudice

per i Minorenni. Se così non fosse e cioè se il legislatore avesse inteso modificare la competenza per materia avrebbe adoperato una diversa locuzione mantenendo il riferimento ai “figli di genitori non coniugati” secondo la formulazione precedente, contenuta nel Testo Unificato della Commissione Giustizia. Il legislatore dell'affidamento condiviso, inoltre, pare voler superare la ripartizione delle competenze tra il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario per quanto concerne i provvedimenti sul mantenimento dei figli e sull'assegnazione della casa coniugale attribuendo ad un unico Giudice la competenza anche in adesione alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Cost. 13/5/98 n. 166). Le prime applicazioni della legge avranno certamente una particolare efficacia ai fini di una inevitabile revisione dei nodi cruciali di più difficile realizzazione tra i quali potrebbe rientrare la frammentazione di competenze relativamente allo stesso minore sol perché figlio naturale di genitori non coniugati se il giudice che deciderà sull'affidamento sarà diverso dal giudice che dovrà decidere sull'assegnazione della casa e sul mantenimento. Come è noto, tali questioni sono spesso causa di un più acceso conflitto tra genitori con inevitabili ricadute sui figli minori. Sul punto vi è chi sostiene, proprio al fine di valorizzare e tutelare i diritti dei figli minori, tra i quali rientrano il diritto al mantenimento e alla assegnazione della casa familiare, che anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati deve essere applicato il nuovo art. 155 C.C., nel senso che dovrà essere un unico giudice a pronunciarsi sull'intera materia. I genitori di figli naturali non dovranno più rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per l'affidamento dei figli e al tribunale Ordinario per le questioni patrimoniali, ma potranno ottenere giustizia da un unico giudice (v. Padalino nella nota “L'affidamento condiviso dei figli naturali” sul sito www.minoriefamiglia.it). Strumento di approfondimento e di verifica indispensabile ad una corretta decisione sarà l'ascolto del minore che il legislatore ha reso obbligatorio e che anche il giudice ordinario dovrà più frequentemente disporre avvalendosi, se necessario, di esperti capaci di affiancarlo senza sostituirsi a lui. Il diritto del minore ad essere ascoltato e ad esprimere la sua opinione, dopo la Convenzione di New York del 28 novembre 1989 ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 e della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 10 marzo 2003 n. 77, esige una concreta e reale applicazione da parte dei giudici che trattano controversie di natura familiare o comunque incidenti sulla situazione esistenziale di un minore.





L'auspicio, a questo punto, è che il minore, se capace di discernimento sia sempre ascoltato dal suo giudice che dovrà poi tenere in debito conto il suo punto di vista in sede di decisione (in tal senso Corte Cost. Sentenza n. 1 / 2 0 0 2). Secondo l'art. 155 sexies "il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento": il giudice, pertanto, quando

l'età del bambino lo consente deve sempre procedere al suo ascolto prima di adottare la decisione. A riguardo, si deve ritenere che il giudice non possa arbitrarsi di trascurare l'assunzione di una fonte di conoscenza e di pregnante valutazione quale è la parola del minore che è direttamente interessato nella sua vicenda familiare e può quindi fornire un decisivo apporto sempre che sia capace di discernimento. Sia ben chiaro che la voce del minore è qualcosa di diverso da una fonte di prova secondo la formale accezione del termine, ma è tuttavia fonte di conoscenza più preziosa delle altre perché riproduce in modo diretto ed autentico la situazione umana nella quale egli stesso è in prima persona coinvolto. Per questa decisiva considerazione riteniamo che il mancato ascolto del minore possa costituire nella maggior parte dei casi una grave omissione. Occorre aggiungere che si tratta di un tipo di ascolto estremamente complesso e delicato che, pertanto, ha bisogno di un giudice sensibile e professionalmente attrezzato. Il giudice che procede all'ascolto infatti deve essere in grado di spiegare al ragazzo, in modo appropriato, il senso della decisione giudiziaria e la conseguenza che tale decisione avrà sulla sua vita. Il tema, come è noto, è stato già più volte affrontato non solo dai giudici di merito ma anche dalla Suprema Corte già prima della deci-

siva pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata. I supremi giudici, con una decisione sul principio contenuto nell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, hanno testualmente affermato che la norma "attribuisce all'opinione, ai sentimenti, agli interessi del minore se capace di discernimento un rilievo del tutto nuovo rispetto al quadro della nostra precedente legislazione, mirando ad attribuire all'infanzia ed alle componenti affettive e sentimentali di cui essa si nutre la priorità che le spetta nell'ambito della società" (Cass. 15/1/1998 n. 317). Insieme all'ascolto del minore, altro elemento innovativo della legge di riforma è rappresentato dalla attivazione dei percorsi di mediazione tra i genitori. Tale strumento, tuttavia, è rimasto affidato alla discrezionalità del giudice. Vero è che il ricorso obbligatorio alla mediazione sarebbe stato di grande utilità non solo ai fini della riduzione del conflitto fra i genitori, ma anche in funzione delle decisioni del giudice sull'affidamento dei figli: in tal senso il giudice sarà chiamato a "ravisare" l'opportunità di acquisire il consenso a quel tentativo di mediazione che "esperti" dovranno attuare "con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli" (v. art. 155 sexies 2° co.). Diviene, quindi, ancor più necessaria ed urgente una normativa specifica sul profilo professionale del mediatore e sulle caratteristiche dei servizi di mediazione intesa come risorsa fondamentale che non potrà essere affidata alla improvvisazione o ad "esperti" non qualificati. Deve, infine, essere ribadito il convincimento che la operatività di un procedimento nuovo che affronti in modo sollecito ed attento la materia della separazione e dell'affidamento dei figli, richiede al giudice una profonda rivisitazione della funzione che è chiamato dall'ordinamento a svolgere: i suoi metodi di intervento e la tipologia dei suoi provvedimenti devono avere necessariamente caratteristiche sensibilmente diverse da quelle del giudice che opera in altri settori del diritto. Il giudice dell'affido condiviso dovrà maturare ed affinare la consapevolezza del suo delicato e complesso ruolo nella costruzione di un progetto di vita, di un percorso di sviluppo che nel rispetto della legge deve contribuire ad un "programma di globale protezione del minore e di aiuto alla sua famiglia" (A.C. Moro "Manuale di diritto Minorile"). Fondamentale e di grande rilievo sarebbe la istituzione di un organo giudiziario realmente specializzato per la trattazione del diritto dei minori e della famiglia, con competenze esclusive e su base territoriale diffusa quale dovrebbe essere il tribunale delle persone e della famiglia.

Maria Rita Verardo Romano
 Presidente nazionale AIMMF
 (Associazione Italiana dei Magistrati
 per i minorenni e per la famiglia)

Anno	Tipo di affidamento											
	In separazioni					In divorzi						
	Totale minori affidati	Valori percentuali Comparto				Totale minori affidati	Valori percentuali Comparto					
	Al padre	Allo madre	Altrimenti affidato	Al altro	Totale	Al padre	Allo madre	Altrimenti affidato	Al altro	Totale		
1994	38.962	6,4	92,6	1,3	0,7	100,0	11.104	6,8	90,9	0,9	0,8	100,0
1997	49.319	6,0	91,7	2,0	0,3	100,0	14.876	6,4	90,8	2,2	0,6	100,0
2000	61.278	4,8	88,7	6,0	0,5	100,0	17.264	6,8	88,2	6,0	0,8	100,0
2003	62.000	3,8	82,9	11,9	0,4	100,0	20.407	6,7	82,8	9,8	0,7	100,0

Doveri e diritti da vivere in due

L'attuale normativa prevede un diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore viene reso di primaria importanza

In molti paesi europei l'affidamento esclusivo monogenitoriale nelle separazioni coniugali rappresenta l'eccezione. Il diritto di famiglia nella legislazione europea nel corso degli anni si è modificato, riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come migliore soluzione per tutelare gli interessi dei figli.

In Italia il codice civile del 1942 affermò l'indissolubilità del matrimonio. La separazione era possibile solo in caso di colpa di uno dei coniugi e l'affidamento, indipendentemente dall'interesse del minore, veniva concesso esclusivamente al coniuge senza colpa. Con l'entrata in vigore dell'istituto del divorzio -legge n. 898 del 1970- l'affidamento dei figli divenne indipendente dalle cause della separazione e nel 1975 la legge n. 151 riformò il diritto di famiglia, permettendo l'affido dei figli tenendo conto solo ed unicamente dell'interesse del minore. Gli articoli 6 della legge 898/70 e 155 del codice civile stabilirono l'affidamento al solo genitore considerato più idoneo a favorirne il pieno sviluppo psicofisico concedendo la potestà esclusiva circa l'educazione, l'istruzione e la cura e permettendo al genitore non affidatario di mantenere la potestà riguardo le scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione ed il controllo sulle decisioni del genitore affidatario.

Nella realtà quotidiana le aule di giustizia trasformarono però l'affidamento monogenitoriale in un affidamento quasi "esclusivo" alla madre - 86,7% dei casi secondo le indagini Istat - mantenendo per anni un'anomala interpretazione della legge evidenziata sì dall'esiguo numero di affidamenti al genitore di sesso maschile, ma anche dall'impossibilità per il genitore non affidatario di esercitare i poteri di controllo sulla vita e sulle cure del minore e dal diritto di visita nella prassi compresso e ridimensionato.

Negli anni Novanta vennero quindi presentati in Parlamento vari progetti di legge che proponevano l'affidamento congiunto dei figli nelle cause di separazione, progetti poi confluiti recentemente nel Pdl 66 (Tarditi, Paniz), divenuto poi A.C. 66: "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", passato alle Commissioni consultive e approvato alla Camera il 7 luglio, trasmesso al Senato l'11 luglio 2005, approvato al senato il 24 Gennaio 2006 (Baio Dossi), convertito in legge l'8 febbraio 2006, n. 54 e pubblicato infine sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006 come legge n°3537.

Con tale atto il Parlamento adegua finalmente la legislazione italiana alla normativa vigente negli altri Paesi europei, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, e avvicina la legislazione italiana alla Carta europea dei diritti del fanciullo del 1992 e del 1996, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini che prevede l'audizione del minore nelle controversie che possano riguardarlo.

La legge n° 3537 trasforma l'articolo 155 del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli) secondo la legislazione comunitaria e con quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2201/03 in vigore dal 01.03.2005 in tema di "responsabilità genitoriale". Vengono poi inseriti gli artt. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso);

155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli); 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza); 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) e 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore).

Il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore viene quindi definito di primaria importanza. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, così come le decisioni di maggiore interesse per i figli quali l'istruzione, l'educazione e la salute sono assunte di comune accordo. La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori, diventa l'eccezione e sostanzialmente vengono cancellati i limiti di visita per i genitori non affidatari. Il giudice può prendere in considerazione, con provvedimento motivato, l'affidamento al genitore maggiormente idoneo se sussistono condizioni contrarie all'interesse del minore per l'affido condiviso. È però nella facoltà del giudice "rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". L'affidamento monogenitoriale viene infatti relegato al caso in cui l'interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato da un affidamento condiviso e dopo fallimento di ogni tentativo di accordo da attuare con l'ausilio di organi di mediazione familiare che devono intervenire in via preventiva e non più in corso di causa, come sottolinea il nuovo 709 bis del codice procedura civile. In ogni caso, prima dell'emanazione dei provvedimenti il giudice può disporre l'audizione del minore che abbia già compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Dal canto loro "i genitori hanno diritto di chiedere in ogni



Massimiliano Fanni Canelles

tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo", ma "se la domanda risultasse manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile, per aver agito in malafede, con conseguente possibilità di condanna al risarcimento del danno".

La seconda parte dell'articolo 155 del codice civile è riferita al mantenimento del minore secondo uguale responsabilità e sostegno economico da parte di tutti e due i genitori. "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". L'assegno di mantenimento viene

quindi sostituito con un assegno diretto, perequativo e periodico, determinato sulla base della posizione economica di ciascun genitore, che viene obbligato alla corresponsione pena le conseguenze del nuovo art. 709 ter.

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale così come quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ex art. 2643 c.c. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati. Il diritto al godimento della casa familiare viene a cadere nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Nel frattempo ogni altro impegno economico relativo alle spese condominiali e di gestione della casa resta a totale carico del coniuge vivente nell'abitazione.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni dipendenti, il nuovo art. 155-quinquies, c.c., dispone la corresponsione di un assegno periodico da versare direttamente all'avente diritto. Le disposizioni previste in favore dei figli minori si applicano anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave - ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. In caso di reclami dopo il terzo comma dell'art. 708 c.p.c. viene inserita la possibilità di ricorso alla corte d'appello, viene introdotto l'art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) e il 709-bis c.p.c. dispone la competenza del giudice del procedimento in corso e la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore per i procedimenti di cui all'art. 710 c.p.c. In caso di gravi inadempienze il giudice - ai sensi del nuovo art. 709-ter, Il comma, c.p.c. - può anche modificare i provvedimenti in vigore, così come

sanzionare il comportamento scorretto attraverso l'ammonizione del genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni al minore, a carico di uno dei genitori; disporre il risarcimento dei danni all'altro coniuge, a carico di uno dei genitori; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra i 75 euro e i 50000).

Le norme di legge "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" sono applicabili anche ai figli dei genitori non coniugati ed è previsto che i genitori interessati da provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di omologazione dei patti di separazione consensuale, sentenze di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, possano richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o dell'art. 9 della legge 898/1970.

Massimiliano Fanni Canelles

Dirigente medico, direttore Social News, collaboratore On. Paniz per la stesura della legge "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

Attività	Totale figli			
	0-2 anni		3-5 anni	
	n	%	n	%
FAMIGLIE BIANCHE				
Tutti i figli	81	8,9	88	8,1
Quattro o più alla settimana	238	26,0	274	25,1
Una volta a settimana	49	5,3	61	5,5
Quattro o più al mese	89	9,7	111	10,0
Quattro o più anni	38	4,2	67	6,1
Non	200	21,9	200	18,2
METTERLIANA LETTO				
Tutti i figli	140	15,4	150	13,5
Quattro o più alla settimana	214	23,3	230	20,8
Una volta a settimana	66	7,2	77	7,0
Quattro o più al mese	88	9,7	110	9,9
Quattro o più anni	38	4,2	66	6,0
Non	110	12,1	120	10,8
FAMIGLIE MARRONE				
Tutti i figli	88	9,6	100	9,1
Quattro o più alla settimana	237	25,7	257	23,2
Una volta a settimana	66	7,2	80	7,3
Quattro o più al mese	88	9,6	100	9,1
Quattro o più anni	37	4,1	74	6,7
Non	199	21,6	197	17,9
LAZIO E PARIGI				
Tutti i figli	140	15,4	150	13,5
Quattro o più alla settimana	238	26,0	274	25,1
Una volta a settimana	49	5,3	61	5,5
Quattro o più al mese	89	9,7	111	10,0
Quattro o più anni	38	4,2	67	6,1
Non	200	21,9	200	18,2
MISTO				
Tutti i figli	124	13,5	134	12,1
Quattro o più alla settimana	298	32,4	330	30,0
Una volta a settimana	66	7,2	80	7,3
Quattro o più al mese	88	9,6	100	9,1
Quattro o più anni	37	4,1	74	6,7
Non	180	19,7	170	15,4


La famiglia non è libro dei sogni

La quotidianità ci propone altre forme di convivenza, tutte legittime dal momento che sono espressione della libertà dei singoli, ma che non possono essere il riferimento di una politica per la famiglia, che non è azione assistenziale, ma un investimento per il futuro della comunità e per il mantenimento della coesione sociale. Perché se "tutto" è famiglia, nulla è famiglia

Da qualche tempo la questione famiglia è tornata ad essere parte del dibattito politico nazionale. Lo affermiamo alla luce di due constatazioni. La prima, che la famiglia è oggetto dei programmi delle forze politiche che si sono proposte agli elettori nelle elezioni del 9-10 aprile scorso. È stato un dibattito che ha diviso, che si è incentrato intorno alla definizione di famiglia, con facili strumentalizzazioni e che non ha risolto alcuna questione di breve e medio periodo. La seconda constatazione è che il benessere delle famiglie italiane e friul-giuliane sta diminuendo, a causa di una miriade di fattori, economici e sociali. C'è l'evidenza di un significativo numero di famiglie economicamente al di sotto della soglia di povertà, una su dieci dicono le statistiche nostrane, ma quelle dove le relazioni interne sono a rischio nessuno è in grado di contarle. Famiglie fragili, famiglie che stanno esaurendo il proprio capitale umano: non mancano le definizioni per una condizione che rischia di minare in modo irreversibile la coesione sociale e, con questo, la condizione prima per lo sviluppo della comunità regionale. Non mancano neppure le analisi sulle conseguenze a breve: in particolare la bassa natalità, già purtroppo consolidata nonostante i cospicui assegni, e la crescente difficoltà della famiglia ad assolvere al compito di cura ed educazione dei suoi componenti. Che cosa si può fare per invertire una rotta che, nel caso Italia, presenta peculiari elementi di criticità rispetto al resto d'Europa, anche per un ritardo di attenzione della politica? Qualcosa si è mosso a livello nazionale in questi ultimi tempi, con interventi puntuali sul versante fiscale e con interventi a sostegno delle natalità, nelle ultime tre-quattro leggi finanziarie. Molto resta da fare, soprattutto per l'introduzione del cosiddetto "quoziente familiare", una modalità per far pagare le tasse alla famiglia considerando la sua composizione e non considerando individualmente i singoli percettori di reddito.

Per quanto riguarda, invece, il livello regionale, il cantiere è aperto e probabilmente, perché il condizionale è d'obbligo, nei prossimi mesi anche il Friuli Venezia Giulia si doterà di una legge per la famiglia. Ci sono sul tavolo cinque diversi progetti che un apposito comitato ristretto ha vagliato con l'intendimento di arrivare ad un'unica proposta con la più ampia condivisione possibile. Che cosa ci proponiamo di fare? È bene precisare che quanto segue è il contributo che, come UDC, proporremo prima ai colleghi degli altri Gruppi politici e, poi, al Consiglio regionale. Precisiamo, altresì, che la famiglia della quale intendiamo occuparci è quella riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, "una società naturale fondata sul matrimonio", ovvero l'incontro tra un uomo e una donna che hanno assunto pubblicamente una responsabilità. La quotidianità ci propone anche altre forme di convivenza, tutte legittime, s'intende, dal momento che sono espressione della libertà dei singoli, ma che non possono essere il riferimento di una politica per la famiglia, che non è azione assistenziale, ma un investimento per il futuro della comunità e per il mantenimento della coesione sociale. Perché se "tutto" è famiglia, nulla è famiglia. In questa prospettiva vogliamo riaffermare che la famiglia è un soggetto sociale e quindi per essa deve trovare piena attuazione il principio di sussidiarietà sociale che la qualifica conseguentemente come risorsa per l'intero ciclo della vita familiare. La famiglia è un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli componenti ed è per questo che deve essere il riferimento. Vorremmo innanzitutto

sostenere la formazione delle famiglie con prestiti agevolati per l'allestimento della casa, sconti sulle imposte locali per i primi anni di residenza ma soprattutto con adeguate azioni formative pre e post matrimonio, dove le iniziative del privato sociale affianchino quelle dei consultori familiari. Gli interventi più significativi in termini di



Roberto Molinaro

servizi e di erogazioni monetarie devono essere rivolti alle famiglie con figli minori, a cominciare dalle gestanti in difficoltà, per sostenere sempre e comunque la vita che nasce, alla Carta famiglia, per accedere a condizioni agevolate a tutti i servizi necessari nella vita di ogni giorno. L'assegno familiare, invece, concepito come integrazione del reddito qualora uno dei genitori lasci temporaneamente o completamente il proprio lavoro per dedicarsi all'attività di cura ed educazione di minori ed anziani, è la misura più significativa per consentire alla famiglia l'esercizio del suo compito naturale. Vorremmo anche concorrere a migliorare la qualità del tempo della famiglia, con il sostegno alla costituzione e gestione della Banche del tempo, luogo di reciproco scambio della propria esperienza e con orari dei servizi ed attività compatibili con quelli di cura ed educazione, definiti da un apposito piano a livello comunale. È infatti inconcepibile che avere figli sia una condizione di fatto di povertà e di esclusione sociale! Ma vorremmo anche che l'offerta turistica regionale proponesse sul mercato "pacchetti" per le famiglie con minori o anziani, come ormai da tempo avviene in quasi tutti gli altri Paesi europei. Se la famiglia è un soggetto sociale, più famiglie associate possono essere esse stesse "produttrici" di servizi per sé e per le altre famiglie, attraverso un'innovativa formula di impresa sociale alla quale le istituzioni pubbliche devono assicurare, prima ancora del sostegno, uno spazio reale nella programmazione locale dei servizi. L'insieme dei servizi costituenti la politica regionale per la famiglia deve essere verificato e partecipato in diversi momenti, sia a livello regionale, con un'apposita Consulta, sia a livello locale con organismi rappresentativi delle associazioni delle famiglie, da costituirsi in corrispondenza degli ambiti sociali o nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Una politica regionale che per essere attuata richiede, infine, una dotazione finanziaria adeguata e finalizzata alla famiglia: per noi un apposito Fondo regionale per la famiglia con una dotazione annua non inferiore all'1% del bilancio regionale, ovvero dai 45 milioni di euro in su. Non è, tutto questo, il libro dei sogni, ma solo il contenuto possibile di una politica regionale indispensabile per la famiglia. Ovviamente, per noi è la priorità delle priorità.

Roberto Molinaro

Presidente gruppo consiliare UDC del FVG

Fate più figli. Spenderete meno

La diminuzione della natalità sta assumendo dimensioni preoccupanti in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Il fenomeno è pesante in Friuli Venezia Giulia, dove la Regione si sta muovendo a sostegno della genitorialità che non può limitarsi all'attuale assegno di maternità, contributo una tantum che ha dimostrato in questi anni di applicazione tutti i suoi limiti

La famiglia rappresenta oggi l'anello debole del sistema sociale italiano. Sulla famiglia si scaricano pesanti oneri economici, difficoltà di organizzazione della vita quotidiana, incertezza per il futuro. Non si rilancia il sistema di welfare, e dentro il welfare non si tutela la famiglia, se non c'è innovazione e se non si assumono questi temi come una priorità della politica. L'Italia è il paese più vecchio d'Europa e la situazione demografica incide in profondità sulle prospettive di crescita e di sviluppo. È noto che i paesi più giovani sono anche quelli più dinamici, crescono ad una velocità superiore rispetto ai paesi in cui è prevalente la componente anziana della popolazione. La diminuzione della natalità ha assunto dimensioni traumatiche: nel 1970 in Francia, Gran Bretagna e Italia nasceva grosso modo lo stesso numero di bambini: circa 900 mila. Nel 2003 quei 900 mila bambini sono scesi in Francia a 780 mila, in Gran Bretagna a 670 mila e in Italia a 530 mila.

La situazione nel Friuli Venezia Giulia è ancora più preoccupante. Secondo l'ultimo censimento, ben l'81% delle 497 mila famiglie della nostra Regione non hanno più di 3 componenti e sono quasi 115 mila le coppie senza figli. È necessaria quindi un'azione specifica della Regione a sostegno della genitorialità

che non può limitarsi all'attuale assegno di maternità, un contributo una tantum, che ha dimostrato in questi anni di applicazione nel Friuli Venezia Giulia tutti i suoi limiti.

La proposta di legge all'esame del Consiglio regionale prevede invece una serie di interventi che accompagnino la famiglia nella sua crescita. Quello più significativo è rappresentato dalla "carta famiglia" che attribuisce ai genitori di almeno due figli (ma si sta studiando la possibilità di estenderla anche a quanti hanno un solo figlio) il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe come la luce, il gas, l'acqua, i trasporti, ovvero di particolari imposte e tasse come l'ICI o la tassa sui rifiuti. Sarà un regolamento regionale ad individuare quindi le diverse intensità di intervento a seconda dei limiti di reddito e del numero dei figli.

Accanto alla "carta famiglia", una misura di carattere universalistico alla quale potranno accedere tutti i genitori della Regione, gli interventi più propriamente di sostegno alle famiglie in difficoltà, con l'assegno alle gestanti e gli assegni di educazione, i quali faranno riferimento ai fondi del reddito di cittadinanza previsti dalla legge regionale di riforma del welfare, e i prestiti d'onore, anch'essi già previsti dalla legge sul welfare.

La legge non contiene però solo inter-



Cristiano Degano

venti di carattere economico. Prevede il rilancio dell'azione dei consultori, vincolando in tal senso i piani territoriali dei distretti socio sanitari, il sostegno alle adozioni internazionali, la promozione dell'associazionismo familiare. Viene inoltre costituita la Consulta regionale per le famiglie, un organo consultivo che interverrà con pareri obbligatori su tutti i provvedimenti che in qualche modo riguardano l'istituzione familiare, a cominciare dai regolamenti previsti dalla legge stessa.

È un provvedimento quindi dedicato ai genitori, a tutti i genitori sposati o non sposati in quanto la Costituzione italiana, alla quale la nostra legge fa riferi-

mento, non prevede distinzioni fra figli nati all'interno o fuori dal matrimonio. Ma soprattutto è una legge pensata per sostenere non tanto e non solo "chi fa figli", ma "chi ha figli".

Cristiano Degano

Presidente gruppo consiliare Margherita del FVG



Senza bambini non c'è sviluppo

C'è un nesso evidente fra l'entità delle risorse destinate alla famiglia e il tasso di natalità: investire nelle politiche familiari significa investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società

Nella precedente Legislatura ('98 - '03) il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, principalmente su input della Lega Nord, aveva iniziato ad affrontare il tema del sostegno alla famiglia con provvedimenti puntuali: assegni per le nuove nascite, contributi per la parità scolastica, bandi prima casa, contributi per la riduzione delle rette nelle case di riposo e assegni di cura per il mantenimento degli anziani in casa. Questi provvedimenti "spot" avevano avuto, in ogni caso, il merito di catalizzare l'attenzione politica sul tema della famiglia, tanto che si era anche cercato di approvare una Legge organica: il delicato dibattito creatosi sulla definizione di famiglia (fondata o meno sul matrimonio) non ne ha però consentito l'approvazione. Anche in questa Legislatura si sta cercando di approvare una legge per la famiglia, con sei proposte di legge all'esame della competente Commissione. Quella della Lega Nord, intitolata "Interventi per la genitorialità: PROGETTO 0 - 3", contiene elementi di originalità rispetto alle altre proposte. Ci si è innanzitutto discostati dall'impostazione di un testo unico che si occupa di molteplici linee di intervento per concentrarsi, invece, su un problema specifico: la promozione della natalità e, quindi, il sostegno alla prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere. Viene infatti prevista la concessione di contributi ai nuclei familiari con almeno un figlio di età inferiore ai tre anni; l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere la scelta di uno dei genitori di attendere alla cura dei figli, qualora entrambi occupati a tempo pieno; l'istituzione di "Voucher" da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati con la Regione; l'istituzione della "Carta famiglia", una tessera prepagata che dà diritto all'applicazione di agevolazioni presso strutture pubbliche e soggetti privati convenzionati che forniscono beni e servizi per la cura e l'assistenza dei figli; l'attuazione, infine, di alcune misure per la promozione della flessibilità lavorativa. L'obiettivo principale di questi interventi è l'inversione del trend demografico.

C'è infatti un nesso evidente fra la denatalità e i profondi

cambiamenti che le società occidentali stanno affrontando. Parallelamente alla diminuzione delle nascite, aumenta l'indice di vecchiaia e il numero delle famiglie, diminuisce il numero medio dei componenti, diminuiscono le coppie con figli ed aumentano le famiglie con un solo genitore; aumentano le famiglie con almeno un anziano; aumenta il numero degli anziani che vivono da soli e diminuisce la compresenza di più generazioni all'interno della stessa famiglia. C'è un nesso altrettanto evidente fra l'entità delle risorse destinate alla famiglia e il tasso di natalità: investire nelle politiche familiari significa investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società. Questa impostazione è analoga a quella che ha ispirato in Francia il cosiddetto PAJE - Prestazione di accoglienza del bambino piccolo, il quale ha già dato risultati apprezzabili, anche perché abbinato ad un sistema fiscale che agevola le famiglie numerose e ad una serie di misure che promuovono la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Inoltre la Francia interviene a favore di tutti i cittadini, a prescindere da una situazione di bisogno e senza una valutazione del reddito: vengono escluse solo le famiglie ad alto reddito. Questo è segno della volontà di dare un supporto alla famiglia in quanto tale, in applicazione del "principio di sussidiarietà" e nel riconoscimento della "funzione sociale della famiglia". Oltre a condividere tale impostazione, la nostra proposta di legge si differenzia dalle altre per i valori di fondo su cui nasce, valori che sono sempre stati coraggiosamente affermati dalla Lega Nord: l'erogazione delle misure di sostegno prioritariamente ai cittadini italiani o europei, il riconoscimento del concepito quale componente della famiglia; l'equiparazione dell'adozione alla nascita di un figlio; la libertà di scelta lasciata dei servizi; la valorizzazione del modello tradizionale di famiglia ossia quella fondata sul matrimonio. Se crediamo nel ruolo della famiglia come soggetto che può dare risposta immediata alle emergenze individuali e sociali e se crediamo che il sostegno alla famiglia possa essere uno strumento per ridurre la spesa sanitaria e il ricorso a forme di aiuto puramente assistenziali, allora non possiamo non sostenere e "premiare" le coppie che, formalmente, assumono davanti alla società e all'ordinamento questi compiti di cura e mutuo aiuto.



Alessandra Guerra



Alessandra Guerra

Consigliere regionale FVG

Il Friuli Venezia Giulia? Molto lontano dalle scelte di Zapatero!

Non è stata considerata la mia proposta di riconoscere, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico, la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori

Sono da mesi ormai che, all'interno di Intesa Democratica e nelle sedi istituzionali, attivamente partecipo al dibattito che si è sviluppato attorno al Progetto di legge sulla famiglia, fortemente voluto dalla Margherita. Sono particolarmente grata quindi all'opportunità che mi viene data di poter esprimere, ancora una volta, il mio parere in merito ai ragionamenti fatti sull'argomento.

Per fare un po' di storia inizierò col dire come io abbia sempre ritenuto che l'apena approvata normativa regionale sulle politiche del welfare, governando i temi che toccano i diritti dell'individuo e tutelando quindi i diritti delle persone comunque facenti parte della famiglia, potesse essere esaustiva per ciò che concerne la tutela delle stesse dall'infanzia alla terza età. In questo senso, delle previsioni ad hoc sull'istituto della famiglia avrebbero potuto trovare agevole collocazione in questa norma, del resto come già previsto nelle legislazioni di altre regioni italiane. In una serie di articoli si sarebbero potuti specificare il valore sociale della famiglia riconosciuto dalla Regione, ma anche le finalità ed i principi in base ai quali il sistema integrato dei servizi investe sulla stessa.


Le mediazioni attuate all'interno della mia maggioranza hanno seguito però un percorso diverso da quello che io avrei desiderato – le mie osservazioni non sono state prese in considerazione – e si è optato quindi per arrivare a produrre uno specifico provvedimento in cui fosse sostenuta in primis la genitorialità, si manifestasse questa nell'ambito di coppie sposate o non ed all'interno di famiglie unicellulari. Tutte le altre tipologie di famiglie, compresi gli anziani e non anziani soli, o altri tipi di legami che vivono nelle nostre città, devono a questo punto essere tutelate dalla neo normativa sul sistema integrato dei servizi sociali. È questo dunque il frutto del compromesso che I.D. ha prodotto. Discutiamo quindi ora su un provvedimento che parla di politiche familiari

presentando però incongruenze e passaggi non troppo chiari. “Dicendo e non dicendo”, si è evitato però di farci del male in maggioranza! Si è riusciti comunque a dare dignità a tutti i tipi di convivenze in cui esistono figli. Ma è giusto non voler ricercare convergenze più avanzate che facciano chiarezza su questi temi e facciano onore ad una coalizione di centro sinistra?

Le discussioni sui “pacs” anche da me sollecitate, sono sorte in un nulla di fatto! In FVG siamo ancora lontani non solo dall'emulare Zapatero, ma anche Aznar! Si è voluto prescindere da un'analisi della realtà sociale dei nostri territori. Difatti, secondo me, per poter disegnare una politica mirata alla famiglia bisognava riconsiderare la questione non solo ispirandosi alla Costituzione ed i trattati internazionali, ma dando dignità ad altre scelte di vita comune che comunque esistono nella società regionale. Quindi non è stata considerata neanche la mia proposta emendativa che richiedeva che venisse riconosciuta come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono ed infine nell'educazione dei minori.

Alla luce di tutto ciò – al momento attuale - mi sembra sia stata saggia quindi la decisione di rallentare il passaggio in aula del provvedimento. L'iter della discussione del progetto è slittato a giugno e sinceramente credo sia stato giusto aver voluto darsi un tempo ulteriore per porre rimedio alle contraddizioni emerse nel testo attuale come evidenziato anche in sede di audizione dall'ANCI, dalle OOSS e dalle Associazioni femminili.

Se è pur vero che le leggi sono sempre frutto di mediazioni bisogna dire che la legge sulla famiglia tocca necessariamente dei temi delicati su cui è ancor più difficile attuare compromessi.



Bruna Zorzini Spetic

Il compromesso oggetto di questo provvedimento è l'aver voluto promuovere la genitorialità, dovunque si manifesti ma non mettendo in chiaro la definizione dell'istituto della famiglia, creando così incertezze interpretative.

In particolare, mi preoccupano anche gli articoli che nella proposta vanno a mettere le mani in maniera disorganica sui consultori rischiando di svuotare la laicità dello Stato in un momento in cui a livello nazionale si sta attendendo alla autodeterminazione delle donne ed alle leggi ottenute con tenacia per il loro tramite.

Da correggere poi, a mio avviso, anche le storture che rischiano in nome della sussidiarietà orizzontale di scaricare sulle famiglie e sulle donne il peso dei compiti di cura e da chiarire il ruolo, in questo contesto, dell'associazionismo familiare. Ancor più quindi, ben venga questo periodo di sedimentazione nel quale tutti in maggioranza dovranno sentirsi chiamati ad una riflessione ponderata. Per quel che mi riguarda il Pdc che mi onoro di rappresentare, sarà sempre disposto a ricercare convergenze più avanzate e di civiltà che facciano chiarezza su questi temi.

Bruna Zorzini Spetic
Consigliere regionale F.V.G.

Il Tutore pubblico dei minori per il FVG

Di seguito riportiamo l'estratto dall'audizione della memoria scritta dal tutore pubblico dei minori, Francesco Milanese, per i Componenti della III Commissione consiliare, presso il Comitato ristretto del giorno 7 marzo 2006 in merito al testo approvato sui progetti di legge regionale: n. 58 "Celebrazione dell'Anno internazionale della famiglia"; n. 70 "Interventi a favore della famiglia e modifiche della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49"; n. 80 "Interventi per la genitorialità: PROGETTO 0-3"; n. 114 "Interventi per la promozione dei diritti e dei doveri della famiglia"; n. 163 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"; n. 164 "Norme per la tutela, la promozione e il sostegno della famiglia".

Il testo che è stato presentato contiene una proposta di azione normativa e politica che è destinata ad incidere realmente nella vita quotidiana dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e che costituisce esercizio d'eccellenza di quella specialità che contraddistingue lo statuto Regionale e che si deve esprimere anche superando una certa ritrosia, manifestata in altre occasioni, a sperimentare forme nuove di intervento per andare incontro alle reali esigenze della propria popolazione.

Attraverso questa legge - anche se ancora forse in modo forse ancora prudente - si avvia il riconoscimento della famiglia quale soggetto sociale dotato di una propria autonomia e titolarità di diritti. Non si deve scordare, infatti, che - secondo il dettato costituzionale - la famiglia è l'unico soggetto collettivo dotato di diritti propri che le vengono riconosciuti dalla comunità sociale. L'articolo 29, infatti, al riguardo è inequivocabile: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia e non già semplicemente i diritti dei membri della famiglia. Ciò significa esattamente che la famiglia non può ridursi alla sommatoria dei suoi membri, ma è in sé un soggetto collettivo dotato di autonomia e di specifici diritti.

Vi è, invece, un versante più delicato, sul quale più aspro può essere il dibattito politico e ideologico, riguardante la definizione di ciò che si deve intendere per famiglia. Ci sono motivi di opportunità che consentono di semplificare il discorso riportando la scelta del legislatore al sostegno delle funzioni cui la famiglia assolve nei propri compiti sociali di cura, accudienza, educazione e mantenimento. Invece che perder tempo a discutere quale sia la più opportuna definizione di famiglia, si preferisce in qualche modo sostenere le funzioni genitoriali, garantendo l'accesso ai benefici previsti senza entrare nel merito di una più precisa individuazione del soggetto.

In realtà, esistono motivi di ampia considerazione, che sottendono alla scelta fatta dal legislatore nell'articolato effettivo e meno alle dichiarazioni politiche in materia: tali motivi traggono con forza il proprio sostegno dalla Costituzione e rappresentano un modo assai corretto di affrontare la questione entro i limiti stabiliti dalla Carta costituzionale medesima.

Se da un lato, infatti, è indubbio che la Costituzione fa una scelta fondamentale in relazione alla famiglia, definendone l'identità propria come società naturale fondata sul matrimonio, è altrettanto vero che nell'articolo 2, essa afferma un principio fondamentale e di carattere generale. La Repubblica riconosce i diritti fondamentali della persona umana - vi si legge - sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Attraverso un procedimento interpretativo assai corretto e per nulla meramente espansivo dei precisi limiti individuati dalla


Costituzione nel riconoscimento dei diritti personali e collettivi, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che le unioni di convivenza di persone more uxorio sono riconoscibili in quelle formazioni sociali menzionate dalla Costituzione e

il cui valore consiste proprio nell'assolvere la funzione di sviluppo della personalità di ciascuno.

Non, dunque, qualsiasi convivenza può rappresentare tale funzione propriamente familiare, ma sicuramente molte delle pluralità della vita familiare di cui oggi l'analisi sociologica sulla vita familiare ci dà conto possono avere da questo articolo una fonte di riconoscimento efficace. Esso non sarà mai del grado riconosciuto alla famiglia che, stante la Costituzione vigente, resta definita dall'articolo 29, ma neppure spariscono dall'attenzione del legislatore che, anzi, le considera e le valorizza proprio per quel portato caratteristico di assolvere alla funzione di sviluppo e promozione integrale della persona umana.

Sarebbe, dunque, in tal senso che acquista la propria fonte e la propria legittimità anche la definizione giuridica dello status di tali convivenze che è opportuno sia introdotto nel nostro Paese senza dare - come detto - ad ogni convivenza il valore di famiglia, perché ciò sarebbe contro il senso e la lettera stessa della Costituzione. Tale riconoscimento, però, comportando riconoscimento di diritti le cui implicazioni, in materia civile della proprietà e dello status, afferiscono alla competenza esclusiva del Parlamento nazionale, in alcun modo può o deve essere anticipato dalla legge regionale pena il fatto di incorrere in un vizio di incostituzionalità palese.

Dedico un così ampio preambolo al tema della famiglia perché essa rappresenta un elemento fondamentale della vita dei bambini e dei ragazzi. Anche la stessa Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20.11.1989 e successivamente ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27.05.1991, n. 179, alla famiglia si riferisce, definendola l'ambiente



Francesco Milanese

naturale migliore per la cura e l'educazione dei bambini e riconoscendola bisognosa di aiuto e di sostegno per adempiere al compito cui è chiamata dal contesto sociale in cui si colloca.

Il compito atteso dalla famiglia è con assoluta chiarezza definito dalla Costituzione medesima e dal codice civile come corrispondente a quello della genitorialità che - come ben sappiamo - non dipende dal vincolo coniugale ma che, sicuramente, si esercita nella dimensione della vita familiare e questa qualifica in modo fondamentale. Per questo nella legislazione le relazioni genitoriali sono considerate un diritto del bambino e non già del genitore che, invece, secondo il dettato costituzionale ha il dovere di assolvere pure al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. Sono questi - prima che diritti - doveri dei genitori sui figli. La stessa legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, definisce il diritto del bambino alla famiglia come determinante e prevalente sui diritti ad esso contrapposti, tanto che è impossibile, stante la legislazione vigente, parlare nel nostro Paese di un diritto delle famiglie alla adozione. L'unico diritto in materia di adozione è quello personale del bambino in stato di abbandono ad avere una famiglia: è questo diritto che si incontra con il legittimo interesse delle coppie ad adottare. Così, la recente legislazione sull'affidamento condiviso - al di là di aspetti discutibili che vi sono stati introdotti, forse per la fretta di una approvazione in fine legislatura - afferma un principio assai condivisibile che riguarda la bigenitorialità anche nelle situazioni di separazione, come un diritto del bambino e non uno strumento del conflitto post coniugale tra adulti.

Esprimo il vivo apprezzamento per l'interpretazione che a livello normativo si è voluta dare alle esigenze della famiglia di oggi, con un approccio di carattere universalistico e non meramente assistenziale valorizzando l'essere della famiglia nello sviluppo del suo ciclo vitale, e non solo quando essa sia in difficoltà. Del pari mi pare opportuna la scelta di garantire un'articolazione di interventi su più piani che è stata preferita ad altre differenti scelte del passato, espressione di interventi una tantum di carattere monetario che, nel corso del tempo, hanno manifestato tutti i propri limiti, venendo incontro ad alcune necessità del momento, ma lasciando, poi, la famiglia a gestire da sola le difficoltà di ogni giorno.

Così plaudo ad iniziative quali la Banca del tempo che - in alcune realtà - hanno già avuto modo di esprimere la propria valenza e che ora vedono riconosciuto il proprio ruolo anche a livello istituzionale. E altrettanto, esprimo compiacimento per il valore riconosciuto in capo ad una fonte inesauribile di servizi e di aiuto reciproco quale è l'associazionismo familiare, sintomo di una società che cambia e che cresce, non più in attesa di un aiuto dalla pubblica Amministrazione ma che, diventata parte attiva del sistema, vede riconosciuto il proprio ruolo di protagonista.

Riconoscere un ruolo attivo alla famiglia non significa per questo far venire meno il ruolo che da sempre la pubblica Amministrazione riveste nel settore: al contrario, significa potenziare il sistema di interventi e di cure, reinterpretando gli interventi demandati alla Regione alla luce delle nuove esigenze emerse: con ciò, leggo con favore la creazione di istituti di nuova concezione e ispirati da nuovi impulsi - non solo per la Regione ma per l'Italia intera - quali la "Carta Famiglia", un beneficio che interviene e

sostiene i bisogni della famiglia riconoscendo agevolazioni e riduzione di costi e tariffe su determinati servizi fruibili da ogni famiglia della Regione; e ancora, l'"Assegno familiare di educazione" per agevolare i genitori nell'adempire un compito che la stessa Costituzione italiana conferisce loro, quello di educare la prole per prepararla al futuro e renderla autonoma; il "Credito per i servizi di assistenza" per incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori impegnati ad assistere i figli con disabilità o i figli minori di età non scolare; i "Prestiti d'onore" per dare sostegno a quelle famiglie che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica. Si tratta di un sistema articolato di interventi che tenta di aprire spazi laddove fino ad ora non si era potuti intervenire per i limiti della legislazione concorrente ed esclusiva con lo Stato. Non basta infatti nella condizione di vita delle famiglie di oggi un intervento monetario rigido che si colloca in modo indifferenziato e per questo si presume universalistico, esso infatti rischia di essere troppo poco per rispondere al bisogno effettivo ed una irrilevante elemosina laddove di bisogni economici non ce n'è. Qui soprattutto con la Carta famiglia si cerca di intervenire laddove più forte è sconveniente l'essere una famiglia: sulle tariffe, sui servizi, sul piano fiscale. Ben sapendo quali sono i limiti della legislazione regionale il tentativo fatto mi pare assai positivo e meritevole di attenzione.

Una considerazione sul Capo IV.

Ritengo sia del tutto congruo e opportuno che la legge regionale sulla famiglia affronti anche gli aspetti organizzativi, attraverso i quali si esercita una genitorialità sostitutiva, sussidiaria ovvero l'azione di solidarietà e aiuto, che utilizza il canale familiare come strumento privilegiato: mi resta oscuro il motivo che però ha condotto a tanta prudenza da voler ridurre l'azione del legislatore a enunciazioni generiche e di mero principio solo su adozioni internazionali e sostegno a distanza. Faccio con ciò solo un accenno alle recenti "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozioni di minori stranieri", adottate dalla Commissione per le adozioni internazionali lo scorso 2005; e ancora alla "Carta dei principi per il sostegno a distanza", sottoscritta da alcune organizzazioni che a livello nazionale operano nel settore e che definiscono alcuni punti essenziali di un'attività tanto delicata.

Manca in questa sede una dovuta considerazione sul tema dell'affidamento familiare, degli interventi di supporto alla deistituzionalizzazione dei minori ovvero in merito al delicato e sempre più pressante problema dell'esercizio delle tutele. Si tratta di interventi su questioni rilevanti che in altre regioni hanno visto ben attivi i consigli regionali e che trovano la loro ragion d'essere nelle previsioni che la legge n. 149/2001 ha inteso attribuire alle regioni stesse. La complessità e la rilevanza del tema non consentono esitazioni: si tratta di decidere se affrontarlo qui in maniera compiuta ovvero se rimandarne la definizione ad altro intervento organico. Temo che non sia opportuno per le forze politiche stesse mantenere aperto un dibattito sul tema delle legislazioni sulla famiglia che - come sappiamo - è tema di scontro su cui è sempre più difficile ottenere una composizione di alto profilo: per questo motivo sarebbe, a mio avviso, preferibile decidere ora di affrontarlo direttamente con la dovuta completezza e con l'indispensabile rigore. Si tratta di un tema di fondamentale importanza che riguarda migliaia di soggetti, di famiglie, di bambini e di ragazzi.

Una legge non basta

Nel 2000 Livia Turco tenne a battesimo la legge quadro 328 sulla creazione dei servizi necessari a dare pari opportunità di movimento ed inserimento dei portatori di handicap. In Friuli Venezia Giulia la legge è stata recepita in ritardo ma ora, con il coinvolgimento dei Comuni e attraverso una serie di norme regionali che mettono in contatto sociale e sanitario, si prospetta una maggiore integrazione sociale

I servizi sociali recentemente sono stati oggetto di una importante riforma attraverso la legge quadro n. 328/2000 che definisce le linee guida per la creazione su uno standard omogeneo di servizi e di opportunità atto a garantire che i diritti siano veramente esigibili e che siano assicurati in tutto il territorio nazionale. Per capirne di più, abbiamo intervistato due politici di riferimento in Friuli Venezia Giulia: l'assessore regionale alla Salute e Protezione Sociale Ezio Beltrame ed il consigliere regionale di maggioranza Paolo Menis.

Cosa ha inteso garantire alle persone e alle famiglie la legge 328/2000?

Assessore Beltrame: La legge 328/2000 prendeva atto di un processo che stava cambiando profondamente gli assetti del welfare nazionale e introduceva alcune importanti novità. Si considerava che i servizi alla persona si rivolgono ad un pubblico che esprime bisogni sempre più complessi, ai quali non si può più rispondere sulla base di logiche procedurali standardizzate, ma aumentando la capacità di comprendere le necessità, scegliere le priorità, migliorare il governo della domanda da parte del soggetto pubblico e far convergere tutte le energie e le capacità locali su tali priorità: la rete integrata dei servizi e prestazioni sociali. Si dava impulso alla sussidiarietà verticale ed orizzontale cioè alla leale collaborazione tra istituzioni pubbliche e tra queste e il terzo settore (privato-sociale, cooperative, associazioni ecc.). Si riconosceva che alla costruzione delle politiche sociali concorrono anche organizzazioni non pubbliche. Per questo si introduceva lo strumento del piano di zona (piano delle attività sociali dell'Ambito/Distretto) per realizzare in una prospettiva integrata e coordinata i programmi di intervento e si avviava il percorso dell'accreditamento degli enti fornitori o erogatori di servizi. Si definivano quindi i presupposti per creare un' autentica rete di servizi pubblici e del privato sociale in grado di garantire alle persone e alle famiglie servizi coordinati e chiare responsabilità nell'organizzazione di tali servizi.

Consigliere Menis: La legge 328, nelle intenzioni dell'allora ministro Livia Turco, si proponeva di creare una nuova dinamica all'interno dei servizi sociali per il riconoscimento di una piena cittadinanza alle persone. Naturalmente il presupposto di questo pensiero felice è la presenza della persona, con i suoi bisogni, al centro delle attenzioni della Comunità. Si tratta evidentemente di un'evoluzione culturale per niente facile, ma stimolante e di prospettiva.

In che modo la Regione Friuli Venezia Giulia attua questa legge-quadro e quali sono gli obiettivi che si pone?

Assessore Beltrame: Nel novembre scorso la Regione ha emanato le linee di indirizzo per l'elaborazione dei Piani di zona dei Comuni, si sta lavorando per predisporre il Piano regionale degli interventi sociali, la legge regionale 23/2004 ha stabilito le modalità per l'integrazione e la responsabilizzazione dei due sistemi, quello sociale (che fa capo ai Comuni) e quello sanitario (Regione-Aziende sanitarie), la legge regionale 19/2003 ha stabilito le modalità per lo scioglimento delle vecchie Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

e la loro trasformazione in Aziende pubbliche per i servizi alla persona o in Fondazioni, la legge regionale 19/2005 è la prima legge della nostra Regione che mette ordine e rilancia i servizi socio-educativi per la prima infanzia. Conto per il 2006 di vedere i piani di zona in fase attuativa e di introdurre nuovi strumenti per rispondere ai nuovi bisogni sociali. Non basta migliorare l'organizzazione dei servizi pubblici, occorre anche aiutare direttamente le famiglie. Nonostante le difficoltà finanziarie, infatti, dal 2006 partirà il Fondo regionale per l'autonomia destinato a sostenere le famiglie che accudiscono persone con forte bisogno di assistenza, siano esse anziani o disabili o affette da particolari patologie, aumenterà il fondo sociale destinato ai Comuni, raddoppierà il sostegno ai bambini negli asili nido, sarà introdotto un intervento di 500.000 euro all'anno per l'adattamento delle auto private per il trasporto dei disabili e altrettanto per le ONLUS che si occupano di trasporto. Proprio alla luce di questo lavoro è importante che prosegua la predisposizione di una legge - quadro che riordini la materia, dia certezza ai diritti, indichi le nuove responsabilità istituzionali.

Consigliere Menis: La Regione da attuazione a questa legge con un ritardo (ahimè) di 5 anni e ha scelto la formula della "legge quadro" cioè di una normativa di riferimento per i Comuni che, per legge, hanno la responsabilità dei servizi sociali. Ad oggi si è costituito un gruppo ristretto tra i vari gruppi politici per arrivare ad una sintesi delle diverse proposte in esame. Probabilmente il testo unificato delle diverse proposte sarà approvato nei primi tre mesi del nuovo anno. Alcuni principali obiettivi sono: la riorganizzazione dei servizi in ordine alle nuove priorità che saranno indicate nei piani di zona, evitare l'uso improprio o inefficace di risorse a favore delle nuove marginalità, il coinvolgimento nell'analisi e nella progettazione degli interventi di tutti gli attori del territorio che in qualche modo sono coinvolti o interessati dai servizi (associazioni, fondazioni, cooperative, operatori, amministratori pubblici, cittadini, ecc.).

Quali sono le problematiche e i punti di difficile realizzazione che la Regione incontra nell'applicare la legge?

Assessore Beltrame: È indispensabile che per governare un sistema così complesso ci sia una distribuzione di responsabilità ed una forte presa di coscienza di tutti gli attori del sistema: dalla Regione agli Enti locali e alla scuola, dagli amministratori agli operatori sociali, dalle cooperative alle associazioni. Pertanto non bastano le leggi e i provvedimenti finanziari, ma serve una forte volontà di cambiamento di tutto il sistema. I rischi principali sono quindi quelli legati alla possibile disomogeneità di applicazione delle norme, alle possibili disequità. Le linee di indirizzo per i Piani di zona e gli strumenti di monitoraggio messi in atto sicuramente serviranno a dare uniformità ed equità al sistema. La mia preoccupazione principale è che non prevalgano le prese di posizione campanilistiche o le esigenze di chi sa vedere solo il proprio orticello.

Consigliere Menis: La Regione non applica la legge nazionale 328 ma la recepisce con una sua legge d'indirizzo. In questo momento di costruzione della legge regionale i nodi difficili da sciogliere sono: il cosiddetto reddito di cittadinanza, quanto

ruolo dare ai "privati", l'introduzione o meno dei voucher per l'acquisto libero dei servizi.

Quali risorse vengono messe a disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge?

Assessore Beltrame: La nostra Regione investe circa 200 milioni all'anno per la spesa sociale e circa 1.900 per quella sanitaria. Le sole misure innovative che introdurremo dal 2006 e che prima ho brevemente descritto comportano un investimento di circa 30 milioni di euro. È stato possibile stanziare questa cifra grazie al lavoro di contenimento operato su altre spese sanitarie. Il nostro sistema di protezione sociale ha bisogno di più equilibrio tra quanto si investe per i problemi acuti e quanto per l'assistenza a lungo termine e l'integrazione sociale.

Consigliere Menis: Si è stabilito un aumento di risorse a favore dei servizi del sociale (la misura sarà chiarita in sede di finanziaria) e il fondo sarà garantito nel triennio.

Per la realizzazione dei progetti individuali di autonomia delle persone disabili, la prima necessità è il trasporto nei luoghi di svolgimento delle varie attività. La legge regionale che finanzia tali progetti esclude il trasporto che è lasciato alla discrezione dei Comuni. Non ritiene che la Regione debba uniformare i criteri di assegnazione dei finanziamenti per evitare disparità di trattamenti tra i vari Comuni?

Assessore Beltrame: La normativa regionale che finanzia i progetti di vita indipendente non esclude il trasporto. Nella Conferenza di consenso tenutasi qualche anno fa a Villa Manin era stato deciso, con l'accordo delle Associazioni, di privilegiare il sostegno ad altre forme di aiuto alla persona perché il sistema dei trasporti assistiti era già finanziato con altri due capitoli previsti dalla legge regionale 41/1996. Quindi era solo una valutazione di opportunità che, ritengo, possa essere messa in discussione. Tenga inoltre presente che abbiamo altre opportunità: le misure sul trasporto a cui ho accennato nella risposta 2, assieme ad altre che stiamo predisponendo con l'assessore ai trasporti, l'avvio del Fondo per l'autonomia possibile che avrà una dotazione finanziaria molto superiore alle attuali disponibilità dei progetti di vita indipendente e dell'assegno di cura, sono altrettante occasioni per migliorare l'attuale sistema dei trasporti per chi è portatore di disabilità. Tenga inoltre presente che i Comuni sono i titolari di tutte le funzioni amministrative sociali e che l'uniformità non si può quindi raggiungere con atti impositivi, ma solo con la concertazione. Stiamo lavorando per dare più equità e omogeneità al sistema. È chiaro che è un percorso faticoso ma è l'unico che può dare un risultato duraturo.

Consigliere Menis: No, la responsabilità primaria è dei Comuni e come tale la Regione intende rispettare la capacità e l'autonomia dell'Assemblea dei Sindaci nei Distretti nell'effettuare le scelte utili al loro territorio. Ciò significa che tra un Ambito e l'altro (non tra un Comune e l'altro) ci possono essere diffe-

renze nell'erogazione dei servizi ma è giusto che ogni amministratore pubblico, assieme alla consapevolezza, accresca la propria responsabilità.

Ritiene giusto che un disabile che deve recarsi a scuola debba presentare una dichiarazione ISEE, non richiesta ad altri studenti coetanei?

Assessore Beltrame: I Comuni quando erogano servizi o contributi si avvalgono anche dell'indicatore della situazione economica, poiché le prestazioni sono ispirate a criteri di universalismo, ma anche secondo priorità per chi ha redditi più bassi.

Consigliere Menis: L'ISEE è uno strumento di valutazione economica previsto da una legge dello Stato; solitamente viene richiesto in presenza di contributi, sussidi o altri interventi pubblici, a prescindere dalla condizione della persona. Perciò presentano il modello anche studenti universitari per l'alloggio o le mamme per la nascita del figlio o l'anziano per l'accesso al servizio domiciliare. A me personalmente non piace, ma è un'opinione.

Non crede che le Istituzioni debbano promuovere interventi per favorire l'integrazione dei disabili nella società, ad esempio attrezzando i mezzi di trasporto e sensibilizzando i cittadini, oltre al sostegno economico?

Assessore Beltrame: Credo che le Istituzioni debbano promuovere i diritti e l'integrazione sociale di tutte le persone con particolare attenzione per chi è portatore di disabilità. Credo che un avanzato sistema di protezione sociale può dare più coesione sociale e quindi più forza e competitività alla nostra società regionale. Credo che combattere le disuguaglianze e dare a tutti pari opportunità significa favorire la competitività del sistema. L'ingiustizia produce squilibri. Gli squilibri producono povertà e meno opportunità per i giovani. Le misure che rapidamente le ho elencato spero diano il senso di un percorso serio e propositivo. Tutte queste iniziative sono state concordate con la Consulta regionale dei disabili. Per migliorare l'attuale situazione occorrono tante cose: idee forti, ma anche la capacità di imparare, di mettersi in discussione, di lavorare assieme. Servono istituzioni competenti ed efficienti, ma anche cittadini preparati, attenti ai diritti e anche ai doveri.

Consigliere Menis: Certo, sono molto convinto della necessità di un intervento congiunto tra istituzioni per la promozione dell'integrazione delle persone disabili nella società. Un tema vero è quello dei trasporti: quest'anno la Regione ha promosso due provvedimenti importanti, uno per la sostituzione dei pulmini attrezzati alle associazioni e uno per l'acquisto delle auto private per le persone disabili. Inoltre, io sono già d'accordo con gli uffici regionali che si occupano dei trasporti per introdurre, appena ci sarà l'occasione, una norma che obblighi i Comuni ad acquistare scuolabus attrezzati.

Micaela Marangone

Le soluzioni prospettate da Beltrame e Menis sono sicuramente condivisibili ed i programmi interessanti. Vorrei far presente, tuttavia, che sto vivendo in prima persona una situazione che non rispetta i principi descritti per quanto riguarda i diritti e le pari opportunità dei disabili. Per recarmi a scuola, infatti, devo ricorrere al servizio individuale di una cooperativa di trasporto. Le istituzioni partecipano solamente alla metà del costo, per cui la mia famiglia è costretta ad effettuare 6 viaggi alla settimana, in quanto non riuscirebbe a far fronte alla rimanente metà della spesa. Non posso chiedere il sostegno economico al Comune di residenza, perché verrebbero applicati i parametri ISEE, quindi otterrei soltanto il 10% del concorso nella spesa. Abbiamo chiesto al Comune di attivare un nuovo servizio in tal senso, ma i tempi sono lunghi perché i fondi comunali non sono sufficienti per cui l'ente sta cercando di associarsi con altre Amministrazioni. In aggiunta a tutto questo, però, tengo a precisare che mi piacerebbe recarmi a scuola sui mezzi pubblici insieme ai miei compagni e riterrei giusto che fossero messi a disposizione autobus attrezzati per le persone disabili. Inoltre, ci sono molti altri progetti nel testo della Legge 162 che riguardano l'autonomia e l'integrazione, tuttavia irrealizzabili per la mancanza di fondi. Ad esempio, durante le gite scolastiche potrei essere accompagnata da un'assistente, invece che da un genitore. Guardando al mio futuro ritengo sia un mio diritto che la scelta della facoltà universitaria da frequentare debba essere effettuata in base al mio interesse e predisposizioni, e che non sia condizionata esclusivamente dalla presenza delle barriere architettoniche o dalla lontananza, come già è successo in occasione della scelta delle scuole superiori Cerco, però, di essere ottimista, sperando che le Istituzioni si prendano appieno le proprie responsabilità in modo da migliorare l'autonomia delle persone disabili e di garantire quelle che sono realmente le "pari opportunità".

M. M.

La rivoluzione culturale nei sistemi di protezione dei disabili

Il nuovo istituto ha notevoli potenzialità operative e consente ad una persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, di contare sul supporto di un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare

L' istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 (entrata in vigore il 19 marzo 2004) è stato definito sin dalle prime applicazioni un innovativo strumento di protezione rivolto espressamente alla tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (che solo per semplicità espositiva mi permetterò di definire di seguito incapaci). La sua concreta applicazione a due anni dall'entrata in vigore, impone di qualificarlo – con la convinzione che deriva dall'esperienza – uno strumento che ha, per molteplici aspetti, determinato una rivoluzione nella tutela delle persone incapaci, rivoluzione che contrasta con l'inserimento quasi silenzioso nel codice civile (tanto da constatare come ancora oggi non sia completamente conosciuto e applicato): esso infatti ha ridato corpo agli articoli 404-413 (abrogati nel 1983 dall'art. 17 della legge 184 in materia di adozione e affidamento). L'art. 404 cod. civ sotto la rubrica amministrazione di sostegno dà subito la misura delle potenzialità operative dell'istituto stabilendo che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il primo aspetto della richiamata rivoluzione sta nella stessa considerazione del mondo delle persone incapaci: prima della legge 6/2004 potevano venire all'attenzione del giudice le persone affette da una abituale infermità di mente (art. 414): in tale parametro venivano comprese non solo i malati di mente in senso proprio, ma anche le persone con sindrome di Down, gli anziani con morbo di Alzheimer di vario grado, e persino le persone totalmente

inferme per gravi lesioni fisiche, che, pur non potendo essere qualificati come abituali infermi di mente, venivano assimilati ai "dementi" per la necessità di affiancare loro un legale rappresentante (tutore) che potesse compiere attività nel loro interesse: in altri termini ai familiari spesso veniva proposta l'interdizione come unica soluzione per poter assicurare tutela o cura al proprio parente ovvero per poterlo rappresentare nel compimento di singoli atti giuridici (es. accettazione/rinuncia a una eredità, compravendita, ecc). Se poi l'infermità non era così grave da dar luogo all'interdizione oppure consentiva di inquadrare il paziente nelle tassative categorie previste dall'art. 415 cc (delle persone che per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici... nonché i sordomuti o ciechi dalla nascita privi di una educazione sufficiente), allora soccorreva l'istituto della inabilitazione che, limitando la capacità di agire agli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 394 cc), lasciava scoperta l'area degli atti di ordinaria amministrazione (come il pagamento di un canone di locazione o delle utenze domestiche, l'acquisto di alimenti, vestiario, medicine, ovvero le semplici operazioni bancarie), ossia proprio l'area che è in concreto più esposta agli atti dissennati di un prodigo o di un alcolista. Conseguenza in entrambi i casi era di esagerare nello strumento di protezione o per eccesso, determinando con l'interdizione una totale privazione della capacità di agire della persona anche quando questa non fosse neppure in grado di fare atti a sé o ad altri pregiudizievoli, ovvero per difetto offrendo con l'inabilitazione uno strumento assolutamente inadeguato di protezione. L'istituto dell'amministrazione di sostegno consente invece di considerare uno spettro assai ampio di patologie, coerente con quello che la realtà, per sua

stessa natura offre, senza tipizzazioni generali e astratte, e di poter portare all'attenzione del giudice tutte le infermità o menomazioni idonee a incidere, anche in via temporanea o parziale, sulla capacità della persona; esso inoltre - e qui risiede la seconda grande novità dell'istituto - propone una risposta diversa e attenta alla specificità del caso, prevedendo che il giudice tutelare determini l'oggetto dell'incarico dell'amministratore di sostegno, elencando gli atti che questi ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, ovvero gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 cod. civ): in altri termini la protezione viene elaborata caso per caso, nel rispetto della dignità del singolo individuo e con l'obiettivo di superare quegli ostacoli che possano impedire la piena esplicazione della sua personalità: insomma una palpabile applicazione degli art. 2 e 3 della Costituzione. Anche l'amministrazione di sostegno può comportare la privazione o la limitazione, a volte anche notevole, della capacità di agire della persona laddove il giudice ritenga necessario riservare all'amministratore di sostegno la rappresentanza esclusiva ovvero prevedere la sua necessaria assistenza per il compimento di determinati atti (art. 409 cod. civ) e addirittura estendere al Beneficiario effetti, limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto (art. 411 c.3 cod. civ): ma rimane salva e inviolabile la capacità di agire necessaria a salvaguardare la dignità della persona nel compimento degli atti che possano soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana; se la persona, a causa della sua infermità, non sia neppure in grado di compiere gli atti della sua vita quotidiana, allora la capacità di agire rimane intatta, perché non c'è bisogno di toglierla per proteggere chi non può materialmente usarla e non corre dunque il rischio di recare pregiudizi al patrimonio proprio o della

propria famiglia. Ogni intervento (nell'an e nel quomodo) è informato alla necessità della protezione che segna la novità anche culturale dell'istituto sin dal tenore del titolo XII che non tratta più "dell'infermità di mente, dell'interdizione dell'inabilitazione", ma "delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia": è allora evidente come, rispetto al vecchio istituto dell'interdizione (rimasto in vigore seppure in un ruolo sussidiario e di extrema ratio vds il nuovo art. 414 cc e del quale più voci chiedono l'abrogazione), sia cambiata radicalmente la logica dell'intervento giudiziario: ora propositiva e non ablativa, espansiva e non inibitoria, promozionale e non mortificante, di partecipazione e reciproca responsabilizzazione e non più solo assistenziale, rispettosa di una concezione della persona incapace come soggetto titolare di diritti e non come malato da confinare in quella che è stata efficacemente definita una camicia di forza privatistica. Il terzo innovativo aspetto dell'istituto si rivela nel metodo: si è passati infatti da un obbligo del Giudice di dichiarare l'interdizione in presenza di una "abituale infermità di mente" (il vecchio art. 414 recitava il maggiore di età... che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente deve essere interdetto) all'obbligo per il giudice di valutare se l'amministrazione di sostegno sia necessaria ad assicurare alla persona una adeguata protezione (la persona può essere assistita da un amministratore di sostegno), cercando un giusto equilibrio tra la libertà della persona e la protezione da adottare, modulando con apposito decreto uno strumento operativo adatto al singolo caso. Per raggiungere tale finalità è essenziale l'ascolto. E anche sotto questo profilo notevole è la differenza

rispetto al passato: mentre nel giudizio di interdizione l'audizione del destinatario del provvedimento e dei familiari era diretta solo a verificare la sua infermità mentale, delegando spesso al parere di un medico legale l'accertamento di un presupposto che rendeva automatico il giudizio, ora l'audizione della persona incapace (beneficiaria del provvedimento) è diretta anche ad acquisire informazioni per elaborare un progetto di sostegno il più adeguato possibile alle sue necessità: il giudice tutelare è chiamato ad ascoltare la persona, dovunque si trovi, a conoscerne i bisogni, a valutare l'entità del suo patrimonio e le modalità di gestione, a raccogliere informazioni sull'ambiente in cui vive, a entrare nella dinamica delle sue relazioni familiari e sociali, e ciò anche al fine di scegliere la persona idonea a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno. Il procedimento è informato ai principi della snellezza e della elasticità. Il procedimento, di volontaria giurisdizione (seppure sul punto vi siano ancora isolati dissensi in giurisprudenza) non richiede il patrocinio di un legale, gli atti e i provvedimenti non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dal contributo unificato (art. 46 bis disp att cc); il provvedimento del giudice, immediatamente esecutivo, va annotato a margine dell'atto di nascita del beneficiario, e può essere in ogni momento modificato o integrato, adattandosi alla evoluzione e alle necessità che la situazione della singola persona impone. Si è detto, con felice espressione, che la protezione viene cucita come un vestito addosso alla persona e occorre perciò "prendere bene tutte le misure" e, si aggiunge, rispettarle nel corso del tempo. A tal fine il giudice ha un ampio potere istruttorio, potendo non solo disporre accertamenti di natura

medica, ma anche assumere tutte le informazioni utili ai fini della decisione, attingendo a varie fonti e chiamando tutti a un ruolo attivo e partecipe: non solo i familiari, i parenti o affini, della persona incapace, non solo la persona beneficiaria (essa stessa legittimata a proporre ricorso al giudice tutelare – art. 406), delle cui richieste e aspirazioni – laddove ancora le possa manifestare – si deve tener conto (art. 407 cod. civ); ma anche gli operatori sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona chiamati a rendere al giudice tutelare ogni informazione relativa alle sue condizioni, collaborando alla stesura di un progetto di sostegno. Va poi in questa sede posta in risalto un'ulteriore novità: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (o a fornirne notizia al pubblico ministero, che interviene in ogni caso) ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento (art. 406 comma 3 cod. civ). Si può ben dire che l'apertura di un fascicolo per amministrazione di sostegno determina l'inizio di una storia e di una relazione tra il giudice, i servizi, i familiari, e la persona, nel corso della quale il giudice è chiamato non a emettere una sentenza, ma a erogare un servizio dentro una rete di protezione guidata dal principio della solidarietà: è, a ben vedere, proprio questa l'anima del nuovo istituto e su questa si misura anche la sua concreta ed efficace applicazione.

Gloria Carlesso

Giudice Tutelare del tribunale di Trieste

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO È UNA FIGURA ISTITUITA CON LA LEGGE DEL 9 GENNAIO 2004 N. 6, A TUTELA DI CHI, PUR AVENDO DIFFICOLTÀ NEL PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI, NON NECESSITA COMUNQUE DI RICORRERE ALL'INTERDIZIONE O ALL'INABILITAZIONE.

Chi è - L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito, infatti può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

Che cosa fa - L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione. I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato. Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

A chi si rivolge - L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.

Come fare - La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo. Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno devono fornire notizia al pubblico ministero. I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.

Esiste anche il registro comunale degli amministratori di sostegno, il primo registro è nato a Roma dopo una fase di sperimentazione.

In alternativa alla famiglia d'origine

A giugno 2003 in Italia esistevano 202 istituti per minori che accoglievano 2.625 ragazzi. Di questi, quasi la metà (48,4%) avevano più di 12 anni (e anche più di 18). Benché circa l'80% degli istituti abbia già previsto un piano di riconversione (in comunità familiari o di altro tipo), l'occasione della loro chiusura dovrebbe costituire lo spunto per pensare all'accoglienza come valorizzazione dei luoghi "famiglia" quale ambito adeguato di vita ed educazione

I Piano Nazionale di Azioni e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2003 - 2004 stabiliva che "Gli interventi di politica sociale che vogliono favorire la condizione dei minori si devono collocare innanzitutto in una prospettiva di sostegno alla famiglia secondo un'ottica non più assistenziale, riparatoria e sostitutiva (aiuti a famiglie povere, "assenti" o inadeguate), ma promozionale e preventiva". Occorre innanzitutto che siano predisposte forme di aiuto per tutelare la permanenza positiva del minore nel nucleo familiare di origine. Laddove non è sufficiente l'aiuto alla famiglia d'origine, va privilegiata l'opera di un altro ambito familiare: sarà un dato di qualità e di pregnanza sociale se nel nostro Paese, nei prossimi anni, aumenteranno il numero di famiglie non solo disponibili all'affido ma anche ad essere soggetto protagonista di un'opera e una struttura di accoglienza diurna e/o residenziale. Il 2 ottobre 2002 all'interno dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e

l'Adolescenza è stato istituito il "gruppo di monitoraggio permanente sulla chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006". Questo gruppo di lavoro il 16 marzo 2004 ha presentato il documento per la stesura di un "Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006" ai sensi del Piano Nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002-2004; il tema è stato ripreso nel Convegno Nazionale "Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia", organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale il 22-23 marzo 2004.

Gli obiettivi fissati nel documento sono:

- Promuovere l'istituto dell'affidamento familiare;
- Promuovere l'adozione;
- Diffondere lo strumento dell'adozione "mite";
- Riconoscere particolari requisiti per le realtà comunitarie preposte all'accogliimento di bambini vittime di esperienze traumatiche;
- Incentivare comunità in cui è prevista la presenza di famiglie come responsabili educativi;
- Favorire la sperimentazione di altre forme innovative di accoglienza.

Alla data del 30/06/2003 erano presenti sul territorio nazionale 202 strutture residenziali definite "istituti per minori" e 2.625 minori effettivamente accolti in tali strutture, di cui quasi la metà (48,4%) avevano più di 12 anni (anche più di 18). Benché circa l'80% degli Istituti avesse già previsto un piano di riconversione (o in comunità familiari o in comunità di altro tipo), l'occasione della chiusura degli istituti dovrebbe costituire lo spunto per ripensare tutta la

materia dell'accoglienza nella direzione della massima valorizzazione dei luoghi "famiglia" come ambito adeguato di vita e di educazione dei minori. Gli attori di questo complesso processo sono lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, il Terzo Settore ed in particolare le Associazioni Familiari. Viene così a crearsi un rapporto interistituzionale pubblico/pubblico, che innesca prassi virtuose di sussidiarietà.

I contenuti salienti e innovativi

Il gruppo di lavoro, che si è sviluppato per alcuni mesi, ha dovuto innanzitutto affrontare il fatto che per venire incontro a una gamma di esigenze come quelle rappresentate dai bambini che vivono fuori dalla famiglia era necessario sviluppare una altrettanto vasta gamma di risorse.

L'affido familiare è stato lo strumento principe previsto. Ma è sotto gli occhi di tutti la constatazione che nella società odierna la difficoltà generale a pensarsi come famiglia e la difficoltà pratica, economica e organizzativa, a fare famiglia non possono non avere effetto sulla disponibilità ad allargarne i confini e ad estenderne oneri e responsabilità. Ed è ugualmente sotto gli occhi di tutti che, quanto più vengono e verranno sviluppati gli interventi che tendono a conservare al bambino il proprio ambito familiare di origine, pur se in difficoltà, tanto più si avrà a che fare, quando il bambino è avviato a un collocamento al di fuori della sua famiglia, con bambini gravi, difficili, spesso diventati grandi nel tempo che è intercorso tra l'emergere della difficoltà e il momento in cui ci si è arresi all'impossibilità di cambiare utilmente l'ambito di origine, non raramente vittime di vere e proprie esperienze traumatiche e quindi niente affatto capaci di stringere nuovi legami che non siano segnati dai modelli operativi interni conseguenti a quelle esperienze. Oltre a ribadire quanto già noto, diventava necessario pensare in tre direzioni:



1. le 'nuove frontiere' dell'accoglienza dei minori fuori dalla famiglia;
2. la necessità di dare supporti professionali all'accoglienza;
3. l'opportunità di valorizzare interlocutori e mediatori che possano facilitare e sostenere l'accoglienza;

1. Citiamo alcune affermazioni contenute nel documento, relative all'affido, all'adozione, a nuove forme di accoglienza, a nuove forme di comunità per minori con particolari bisogni e complessità:

a) rendere obbligatorio l'affidamento familiare dei neonati e dei lattanti (0-24 mesi) promuovendo idonei progetti e campagne di sensibilizzazione;

b) che venga prevista, per ogni minore dichiarato adottabile e per il quale il Tribunale per i minorenni competente non disponga l'affidamento preadottivo entro 1-2 mesi dalla dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità e che non sia già inserito in una famiglia affidataria, una scheda conoscitiva che possa essere trasmessa agli altri Tribunali per i minorenni e a tutte le altre istituzioni competenti... per trovare una famiglia adeguata alle necessità di questi minori;

c) sensibilizzare la società civile sull'adozione di minori in situazioni difficili: disabili, affetti da patologie, adolescenti, traumatizzati, minori stranieri non accompagnati e minori provenienti da fallimenti adottivi.. erogare contributi o rimborsi spese per il sostegno alle adozioni cd. difficili;

d) diffondere lo strumento dell'adozione cd. mite come peculiare applicazione dell'adozione nei casi particolari prevista dalla quarta ipotesi dell'art. 44 della legge 184/83

e) promuovere progetti di affidamento familiare, come alternativa all'inserimento in strutture di accoglienza di soggetti in grave difficoltà e/o caratterizzati da un percorso assistenziale particolarmente complesso (es. handicap, psicopatologie, abuso e maltrattamento, precedenti affidi falliti), con la collaborazione di famiglie selezionate e formate, così come promosse e/o sperimentate in alcune zone con i cd. "servizi famiglie professionali";

f) sempre più l'allontanamento del bambino dalla sua famiglia è correlato all'esistenza di esperienze traumatiche intra ed extra familiari. In questi casi ci si trova ad affrontare non soltanto la situazione di disagio, solitamente grave, che ha portato all'allontanamento, ma una fase particolarmente critica che si somma al disagio di base. Infatti l'allontanamento, per quanto attuato

con intento protettivo, cade su soggetti che portano i segni di esperienze traumatiche come un paradossale rafforzamento di vissuti molto negativi di disvalore ed espulsione precedentemente sperimentati.

Appare quindi opportuno prevedere strutture di accoglienza specificamente attrezzate per il trattamento della crisi e per assicurare al minore adeguati livelli di tempestività dell'intervento, sicurezza e protezione.

2. Il riconoscimento che l'accoglienza fuori dalla famiglia di soggetti minorenni, e tanto più quanto più difficili, abbisogna di sostegni competenti e professionali traspare in altri punti:

a) programmare e creare prestazioni psico-socio-educative a supporto delle famiglie che scelgono la strada dell'affidamento e dei bambini affidati sia durante il percorso per arrivare all'affido sia nella fase successiva all'accoglienza in famiglia;

b) programmazione e attivazione di prestazioni psico-socio-educative a supporto delle famiglie che scelgono la strada dell'adozione cd. difficile, e dei bambini adottati sia durante il percorso per arrivare all'adozione sia nella fase successiva all'accoglienza in famiglia;

c) formazione delle famiglie che intendono adottare sensibilizzandole alle problematiche dei bambini traumatizzati;

d) predisporre, anche in collaborazione con le associazioni familiari e di privato sociale corsi di formazione per le famiglie che si propongono per l'affido e l'adozione (e per gli operatori dei servizi sociosanitari) che introducano alla conoscenza delle forme complementari di accoglienza familiare per i minori in grave difficoltà, con particolare riguardo a quelli con esperienze traumatiche

e) promuovere realtà comunitarie diurne e residenziali caratterizzate come servizi specialistici di trattamento della crisi nei quali il periodo di accoglienza copre momenti di transizione brevi, dove il trauma subito dal minore presenta caratteristiche acute e di "crisi" che hanno bisogno di un lavoro psico-educativo intenso e competente capace di accogliere la fase drammatica, con alte professionalità e competenze specialistiche ... per ottenere la riduzione della successiva permanenza del bambino in strutture di accoglienza educative;

f) implementare negli affidi a parenti verifiche e sostegni in considerazione del rischio che il bambino affidato rimanga in tal caso esposto alle dina-

miche familiari che già l'hanno danneggiato.

3. Da ultimo, per l'obiettivo di valorizzare interlocutori e mediatori che possano facilitare e sostenere l'accoglienza, diventa interessante l'apporto delle associazioni familiari;

a) promuovere la preparazione delle famiglie disponibili (e idonee) all'affido avvalendosi delle associazioni familiari... garantire l'aiuto alle famiglie affidatarie attraverso la promozione dei gruppi di famiglie e delle associazioni familiari;

b) promuovere reti di collaborazione tra associazioni familiari e Enti Locali per la gestione degli affidi...promuovere l'investimento in formazione per gli operatori per l'apprendimento di modalità di lavoro con soggetti collettivi (per esempio le associazioni familiari);

c) nel contesto delle comunità per minori, particolare significato e valenza educativa hanno le comunità la cui coppia residente è effettivamente una famiglia che si assume la guida, la responsabilità educativa e la conduzione di una comunità;

d) incentivare strutture educative polyvalenti, residenziali e diurne, in cui siano presenti possibilmente famiglie per creare ambiti familiari comunitari aperti all'accoglienza;

e) incentivare Enti Gestori che attivino realtà di accoglienza complementari tra loro: affido, comunità, centri diurni, con lo scopo di contrastare l'interruzione di un'esperienza in caso di crisi e farla invece evolvere anche con diverse tipologie che tengano conto dei mutamenti che potrebbero accadere.

In sintesi, rimandando alla lettura completa del documento citato (scaricabile dal sito www.welfare.gov.it/sociale/minori/documenti), il risultato a cui è arrivato il "gruppo di lavoro per la stesura di un documento per la chiusura degli istituti nel 2006" avverte che per rispondere ai bisogni sempre più complessi e specialistici dei minori fuori dalla famiglia occorre, oltre che promuovere con la massima professionalità risorse di cui già conosciamo le potenzialità, anche diventare creativi e valorizzare l'apporto delle reti sociali non istituzionali.

Marinella Malacrea

Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta,
Centro TIAMA (Tutela Infanzia
Adolescenza Maltrattata), - Milano,
socio fondatore C.I.S.M.A.I. (Coordinamento
Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l'Abuso all'Infanzia), esperto Osservatorio
Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza


Basta con i fallimenti adottivi

Secondo Fatigati, serve un tavolo comune delle associazioni per restituire all'istituto dell'adozione il ruolo d'opportunità per i minori. Esistono infatti molti sodalizi che dedicano la propria attività a realizzare momenti di incontro tra coppie in attesa di adottare, ma poco o niente si fa per intervenire sul dopo-adozione, che invece è il momento più delicato per la nuova famiglia

Alanciare la proposta è Antonio Fatigati, presidente dell'Associazione Genitori si Diventa: "il volontariato provi a riunirsi per dare voce comune a bisogni impellenti". "La notizia di questi giorni è che, finalmente, dopo anni passati a preoccuparsi di come rendere le adozioni più facili e i messaggi di allarme sulla riduzione di adozioni dall'estero, ci si comincia a porre qualche domanda su quali siano i percorsi virtuosi dell'adozione, che, riducendo al minimo i rischi del fallimento adottivo, riportino questo istituto nell'alveo delle opportunità per i minori sottraendolo alla categoria dei desideri degli adulti", è il commento del presidente dell'Associazione Genitori si Diventa, Antonio Fatigati, a proposito della recente Relazione ministeriale Welfare-Giustizia sul funzionamento della legge 149/2001 e sui fallimenti adottivi. "Qualche mattone è già stato previsto dalle normative che si sono susseguite in questi anni", prosegue Fatigati, "ma soprattutto dalla buona pratica dei servizi territoriali che sempre più spesso richiedono alla coppia dei percorsi di preparazione finalizzati ad approfondire le tematiche dell'adozione. Sarebbe auspicabile che tali percorsi fossero "davvero" omogenei nel territorio nazionale. Esistono poi molte associazioni di volontariato che dedicano la propria attività a realizzare momenti di incontro tra coppie in attesa di adottare. Poco o nulla esiste invece sul dopo-adozione che invece è il momento più delicato per la nuova famiglia". "Partendo dall'esperienza associativa di questi anni, riteniamo che la lotta ai fallimenti adottivi abbia un forte carattere di prevenzione e parta da molto lontano. Alle coppie che danno la propria disponibilità ad adottare dovrebbe essere garantita la possibilità, indipendentemente dalla provincia

italiana in cui risiedono, di frequentare sia dei percorsi di preparazione sia gruppi di mutuo aiuto in cui confrontarsi facendo emergere paure e preoccupazioni", osserva Fatigati. "Nei percorsi dovrebbe essere affrontato il tema dell'adozione dei bambini più grandi, affinché eventuali proposte di abbinamento su tali minori possano essere affrontate con cognizione di causa. Quando l'adozione si è realizzata, le coppie dovrebbero continuare ad avere a disposizione una rete di sostegno e mutuo-aiuto supportata da operatori in grado di intervenire quando si manifestano situazioni di disagio. Poiché, in fondo, il vero grande obiettivo, è mettere la coppia nella capacità di saper chiedere aiuto quando il problema è ancora affrontabile". "Gli abbinamenti in adozione internazionale non possono e non devono avere caratteristica di situazioni forzate o casuali, giocando sulla stanchezza per i lunghi mesi di attesa o su atteggiamenti di superficialità nei confronti dei problemi che possono derivare dall'accogliere in casa un bambino diverso da quello che sotto sotto si immaginava o sperava". "Infine", conclude il presidente di Genitori si Diventa, "riteniamo che sia giunta finalmente l'ora che i mille piccoli rivoli del volontariato che agisce intorno al mondo dell'adozione lavorando sulle famiglie, provino a riunirsi per dare voce comune a bisogni impellenti. Questo è uno dei pochi ambiti dove finora non si è riusciti a coordinarsi e dove le associazioni continuano a impegnarsi ognuna nel proprio territorio od ambito rischiando di perdere di vista realtà di sistema più complesse e bisognose di intervento. Per questo intendiamo lanciare, fin da ora l'idea di un tavolo comune delle Associazioni familiari in cui confrontarsi e condividere esperienze comuni e comuni bisogni. Solo quando avremo condiviso le scelte di massima su ciò che riteniamo debba essere il percorso adottivo potremmo chiedere che venga rimessa mano alla normativa vigente, perché solo allora la legge tornerà a essere uno strumento e non un fine come, purtroppo, molti hanno ritenuto in questi mesi".

Benedetta Verrini
Giornalista
vita no profit



Sì al dibattito, no alla scelta della Spagna

A un minorenne occorre prevedere, nella sua prima formazione, l'identificazione di due distinti ruoli, quello maschile, paterno, e quello femminile, materno.

L'adottabilità da parte di coppie omosessuali è dunque da evitare ma è ormai necessario, anche in seguito a quanto è stato legiferato in alcuni Paesi europei, avviare un confronto sereno sulla regolarizzazione di queste coppie


La notizia che in alcuni Paesi europei, come la Spagna, si sia legiferato in forma favorevole alle adozioni di minorenni da parte di coppie omosessuali dovrebbe provocare l'apertura di un sereno ed equilibrato dibattito anche da noi in Italia, magari tenendo conto che Olanda e Belgio hanno già detto sì alla regolarizzazione delle coppie omosessuali, ma, opportunamente, non hanno previsto la possibilità d'adozione. L'Italia potrebbe, pertanto, essere, come lo è stata e lo è in vari altri campi, all'avanguardia proprio in relazione alle scelte da attuare in tale delicato, ma necessario e fors'anche non più dilazionabile ambito di vita. Alla Camera dei deputati, infatti, fu presentato tempo fa un disegno di legge, primo firmatario Dario Rivolta (FI), tendente a introdurre nella legislazione italiana il cosiddetto "Patto civile di solidarietà" (Pacs) che introduce la previsione delle unioni tra due persone di sesso opposto differenti da quelle matrimoniali, ovvero la regolarizzazione delle convivenze. Tali norme, che personalmente auspico possano divenire esecutive al più presto, potrebbero offrire la possibilità d'allargare il dibattito da quello delle coppie di fatto a quelle omosessuali per valutare se anche in Italia si possa giungere a regolarizzare tali unioni come accade negli altri tre citati Paesi europei. L'auspicio è che in merito si possa tranquillamente privilegiare un approccio tranquillo, chiedendo a tutte le forze politiche di ragionare su tali temi in forma moderata nei toni e nei contenuti sviluppando appunto un dibattito, senza alcun eccesso né strumentalizzazioni, che possa distinguere le scelte personali di stampo morale, religioso ed etico da quelle civili che derivano dalle norme in vigore. Sotto questo aspetto, stante il mio interesse nei confronti della promozione dei diritti dei minorenni in vari settori, mi sento di sostenere decisamente convinto il no a tutto tondo alla possibilità che la Spagna ha introdotto nella sua legislazione in riferimento all'adottabilità di bambini da parte di coppie omosessuali. Credo, infatti, che non possa che essere del tutto condivisibile l'opinione per la quale a un minorenne occorre necessariamente ed obbligatoriamente prevedere nella sua crescita, ovvero nella

sua prima formazione, l'identificazione di due distinti ruoli, quello maschile paterno e quello femminile materno. Semmai un ragionamento potrebbe essere attuato in riferimento all'adozione da parte dei single come suggerito dalla Corte di Cassazione.

La famiglia è ancora il cardine fondamentale della

nostra società occidentale, per cui, nella totale e completa libertà di comportamenti e scelte da parte di persone maggiorenni, ai bambini occorre garantire tutela e anche garanzia di modelli, com'è appunto quello della famiglia.

È già molto impegnativo, ma doveroso assicurare ai nostri figli precisione netta nei differenti ruoli di quella che è definita oggi "famiglia allargata", ovvero la chiarezza dei rapporti dei minorenni di genitori separati o divorziati, ma un tanto va fatto nel rispetto reciproco favorendo, come accennato, chiarezza di ruoli permeando tutti i rapporti all'insegna dell'amore e della genuinità. Insomma occorre porre al centro i bambini e non i desideri di una coppia omosessuale, dobbiamo guardare ai diritti di chi spesso non ha voce per farsi sentire. Siamo in Europa e dobbiamo guardare anche a cosa viene ipotizzato e realizzato negli altri Stati, ovvero all'opportunità di attuare una riflessione ponderata e approfondita sui valori che, cattolici e non, dovrebbero essere riscoperti nel



guardare all'altro con rispetto e favore, valori che devono essere portati al massimo se si tratta di bambini e ragazzi, anche quando ci si riferisce a scelte legislative che li riguardano. L'auspicio è che anche nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si favorisca un dibattito sereno e moderato per favorire una nuova legge sulla famiglia che tenga conto soprattutto dei più deboli ponendo al centro i figli.


Daniele Damele

Giornalista,

Vice-presidente Comitato di Garanzia

Internet@minori

Età media delle coppie alla data del decreto di idoneità o provvedimento della Corte di Appello - Al 30/06/2005



Il tramonto dei padri

Il nucleo familiare moderno bigenitoriale, monogenitoriale, a componente unico, allargata, ricostruita, a componenti singoli non conviventi, eterosessuale, omosessuale o transessuale, ecc. fa i conti con una grande frammentazione ed instabilità. Il matrimonio quale legame giuridico fra un uomo e una donna allo scopo di formare una famiglia, nella quale crescere ed educare i figli è una opzione

L'occasione della presentazione del progetto di legge regionale del FVG su Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità ci spinge ad una riflessione intorno alla famiglia d'oggi, alle sue forme, ai suoi problemi ed al suo futuro. Con l'aiuto della psicoanalisi freudiana e lacaniana si focalizzerà una questione centrale della famiglia e cioè il tramonto, nella famiglia moderna, della funzione del padre quale perno simbolico intorno al quale un tempo ruotavano i ruoli tradizionali (nonni, padre, madre, figli), le identità di genere (uomo e donna) e la distribuzione del lavoro (dentro e fuori la famiglia). Per la psicoanalisi la famiglia coincide con l'edipo e cioè con l'organizzazione di una struttura quadrangolare composta dalla madre, dal padre, dal figlio e dal fallo, quale simbolo del desiderio, struttura che modula la canalizzazione delle pulsioni sessuali ed aggressive, fonda i processi di identità di genere e garantisce la sublimazione delle pulsioni in risorse sociali. In questo quadro il complesso freudiano di Edipo (e cioè l'orientamento del desiderio sessuale del bambino maschio nei confronti della madre e la sua proibizione paterna e lo spostamento dall'amore materno al padre nella bambina femmina), svolge una funzione normativa operando un taglio simbolico, una castrazione separativa impossibile senza una funzione paterna. Per Jacques Lacan, la funzione del padre identificata nel significante Nome-del-padre, che non coincide con il padre reale in carne ed ossa, né con il padre immaginario costruito dal bambino, ma bensì con una dimensione simbolica che possiamo avvicinare antropologicamente alla cultura, normalizza il desiderio della madre liberando il bambino dalla sua cattura simbiotica e permettendogli di realizzarsi, a suo rischio e pericolo, come soggetto nei sentieri della vita. L'operazione di castrazione-separazione del Nome-del-padre ha come effetto istitutivo di fondare la cultura e la famiglia sul divieto dell'incesto, da intendersi non solo come divieto reale, ma come limite e regolamentazione del godimento assoluto. Il Padre Eterno, i padri fondatori, i padri della Chiesa, i padri costituenti, i padri famiglia, in una parola le funzioni simboliche del Nome-del-padre sono i sembianti che dall'origine dell'uomo fondano i principi su cui si basa la legge, la morale, l'etica e la vita sociale. Infatti, anche da un punto di vista antropologico al matriarcato mitico ed originario è seguito un patriarcato con al centro, nell'orda primitiva, un padre-padrone a cui fanno riferimento tutte le forme storiche di esercizio maschile del potere dal faraone al re, dall'imperatore al sultano, dallo zar al dittatore. Oggi il Nome-del-padre non opera più da solo! Il principio normativo del potere del Padre è definitivamente tramontato. Viviamo in una società dove la morte di Dio e la decadenza della sua sembianza plurima (Dio, patria e famiglia) non fondano più, almeno come prima, l'agire dell'uomo moderno. Oggi i principi, i valori e le direttive di vita si costruiscono intono ad una soggettività individuale, ad ricerca del benessere della persona, alla sua realizzazione, alla sua individualità, alla sua visibilità e riconoscibilità oltre il collettivo. I valori guida sono gli affetti, i sentimenti, le relazioni amicali e sessuali, il valore primario è la realizzazione individuale mentre la sua insegna è il denaro, sotto tutte le latitudini e dietro ogni bandiera. Tutto ciò non è né un bene né un male. È l'esistente! Sarebbe del

resto del tutto illusorio guardare nostalgicamente ad un passato che non abbiamo vissuto e che risulterebbe una mitica costruzione salvifica. Siamo tutti nella modernità e non certo per la nostra volontà individuale ma per le trasformazioni del collettivo che ci precedono e ci accompagnano. Il tramonto del Nome-del-padre come unica funzione normativa espone però il soggetto moderno alla fragilità del suo essere individuale e sociale: nascono problemi nuovi del resto modulati dai nuovi sintomi del malessere: l'AIDS, le droghe, l'anoressia, la bulimia, la depressione, la distimia strisciante soprattutto nel mondo femminile, la solitudine generalizzata, il bullismo nelle scuole, la pedofilia e lo sfruttamento delle nuove schiavitù, il commercio degli organi ed ancora molto altro, per ricordare sole le punte dell'iceberg. In questo scenario la famiglia moderna bigenitoriale, monogenitoriale, a componente unico, allargata, ricostruita, a componenti singoli non conviventi, eterosessuale, omosessuale o transessuale, ecc. fa i conti con una grande frammentazione ed instabilità. Il matrimonio quale legame giuridico fra un uomo e una donna allo scopo di formare una famiglia, nella quale crescere ed educare i figli è una opzione non certo generalizzata, mentre le separazioni ed i divorzi sono in costante aumento. Di fronte alle nuove forme di famiglia moderna la psicoanalisi non ha una posizione unidirezionale, ideologica o preconcepita. Infatti l'Etica della psicoanalisi non coincide con le etiche storicamente realizzate o realizzabili, in quanto l'unica etica fondativa della psicoanalisi è l'etica del desiderio (da non confondersi in alcun modo con le etiche edonistiche del godimento generalizzato, al contrario!) che comporta l'estrema responsabilità soggettiva dei propri sintomi nevrotici, psicotici o perversi sino all'assunzione totale della divisione del soggetto e della caduta inevitabile di ogni ideale immaginario.

La proposta di legge regionale, con l' Art. 1 (Principi e finalità)" 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la famiglia, così come definita dalla Costituzione e dai trattati internazionali in materia, quale nucleo fondante della società e ambiente naturale fondamentale per la cura, il benessere e la crescita di tutti i suoi componenti, in particolare dei figli" apre il sipario a tutte le forme di famiglia, omettendo deliberatamente il riferimento al matrimonio, esso si voluto dai Padri costituenti quale fondamento della famiglia. La psicoanalisi in sé (ma ogni psicoanalista si riserva un'opzione personale) accoglie tutte le versioni possibili delle famiglie moderne fondate sul matrimonio o sulle coppie di fatto e, per principio non si oppone alle famiglie omosessuali, né alla adozione di bambini da parte di coppie lesbiche o transessuali ben sapendo però che ciò ha (per i noti processi di costruzione della soggettività attraverso l'identificazione) un costo per i figli e si chiama polimorfismo sessuale, e bisessualità generalizzata ed agita. Siamo pronti a sostenere nella famiglia, nelle coppie e nella società una simile trasformazione? Di quali nuovi Nome-del-padre abbiamo bisogno? Parliamone! (Prima parte. Continua)

Gelindo Castellarin

Psicologo psicoterapeuta,
docente universitario università di Udine,
psicologo forense tribunale di Udine

Patologia della società senza padre

Tutti gli studi svolti sull'argomento hanno dimostrato che i bambini che crescono senza un padre hanno una vita molto più difficile dei bambini che hanno entrambi i genitori in casa.

Inoltre, assieme alla figura paterna viene scalzato anche il principio d'autorità.

Se non bisogna più obbedire al padre, perché allora assecondare il vigile, il bigliettaio o chiunque chieda di obbedire a una norma?

Che fisionomia assume la società (la personalità collettiva), e l'individuo (la personalità soggettiva), in tempi di lotta contro il padre (o Rivolta contro il padre come già la chiamava Gerard Mendel nel 1968)? Anticipiamo subito qualche conclusione. Dal punto di vista economico, si tratta di una società povera. La Ohio Psychological Association afferma che le questioni che si riferiscono alla custodia e al mantenimento dei bambini di divorziati provocano una perdita di produttività superiore a quelle derivanti dai problemi di alcool e droga messi insieme. Soprattutto, però, la società senza padri è fortemente patologica. Tutti gli studi svolti sull'argomento hanno dimostrato che i bambini che crescono senza un padre hanno una vita molto più difficile dei bambini che hanno entrambi i genitori in casa. Qualche dato, fornito dagli Uffici del Censimento americani: il 90% di tutti gli homeless, persone senza dimora, e dei figli fuggiti da casa, non avevano un padre in famiglia. Il 70% dei giovani delinquenti ospitati in istituzioni statali venivano da famiglie dove non c'era il padre. L'85% dei giovani che si trovano in carcere sono cresciuti senza padri. Il 63% dei giovani che si tolgono la vita hanno padri assenti. Per capire meglio come si configuri la patologia della "società senza padri", ricordiamo il "segno del padre" con la capacità di reggere le ferite, e le perdite, che la vita inesorabilmente infligge per poter proseguire il suo percorso. Ebbene la "società senza padri", dove la fabbrica dei divorzi riduce spesso il genitore maschio a individuo senza casa, homeless, emarginato, deviante, è un'aggregazione di persone incapaci di reggere le ferite della vita. I cittadini di una "società senza padre" vedono la perdita come affronto personale, più che come una prova dell'esistenza, legata anche al destino spirituale dell'individuo. Di queste "perdite", incomprensibili e inaccettabili, fa anche parte il sacrificio di dover riconoscere il principio d'autorità scalzato assieme alla figura paterna. Se non bisogna più obbedire al padre, perché allora assecondare il vigile, il bigliettaio, chiunque chieda di obbedire a una norma? Gli esempi di questa debolezza e fatica ad affrontare la vita e le sue prove sono innumerevoli. Molti li abbiamo condensati, e li completeremo con statistiche forse noiose alla lettura ma eloquenti. Il lettore può d'altra parte accompagnare le situazioni qui descritte con episodi di cronaca (ognuno di noi ne ricorda qualcuno), che illustrano con singoli episodi questo quadro generale. Dai suicidi "per protesta" contro il brutto voto o il mancato acquisto del motorino, all'enorme difficoltà provocata da ogni separazione, compresa quella dalla casa della famiglia d'origine, da cui il giovane fa sempre più fatica ad allontanarsi, per investire, faticosamente, sul proprio futuro personale. Il "sacrificio", inteso non tanto come sacralizzazione, sacrum facere, ma semplicemente come rinuncia necessaria per ottenere qualcosa, attraverso un investimento sul proprio futuro, sembra sempre più doloroso, impossibile da reggere. Oltre tutto, l'ideologia della vita come spettacolo, dove il successo premierà l'esibizione narcisistica e non il sacrificio, toglie ogni prestigio sociale all'esperienza della privazione finalizzata a una crescita futura. Una recente inchiesta del CNR sugli adolescenti conferma che essi mancano oggi dell'autostima necessaria per affrontare la vita. La psicologa Patrizia Vermigli, coordinatrice della ricerca, sottolinea la relazione tra bassa autostima e sbiadimento della figura paterna e afferma: "In quest'ultimo studio abbiamo rilevato che è il padre la figura più importante per gli adolescenti. È lui il genitore che da sostegno quando si tratta di socializzare o di "buttarsi" nelle situazioni nuove, che aiuta il ragazzo a staccarsi dal nido e ad essere più autonomo facendo affidamento solo sulle proprie forze. La madre, invece, lo vuole tenere vicino a sé, ha più difficoltà a lasciarlo allontanare. Questo è un atteggiamento che frena la maturazione dell'adolescente, e che può provocare anche una scarsa autostima e una difficoltà a socializzare con i coetanei". Il danno dell'assenza paterna è, però, ancora più grave. L'autostima infatti (l'esperienza clinica lo dimostra ogni giorno) alimenta la spinta vitale e lo stesso istinto di conservazione. Più l'individuo è consapevole del proprio valore, più forte è la

sua relazione con la vita e viceversa. È per questo che i figli senza padri, lesi nella propria autostima capeggiano le statistiche dei suicidi: 75%.

Adeguarsi alla norma, reggere il confronto del piano di realtà, diventa difficilissimo senza un padre che introduca alla società. I concetti base dell'etica, indispensabile per sviluppare la volontà, vengono completamente disattivati dall'ideologia del "padre eliminabile". Così, il

"dovere" è ormai considerato quasi una "brutta parola"; come tutto ciò che è vagamente collegato al paterno. Il "diritto", dal canto suo, perde il suo lato scomodo, di ciò che dobbiamo agli altri, per diventare esclusivamente acquisitivo: ciò che gli altri devono a noi. Questo è lo scenario psicologico, simbolico e morale, indotto dalla cacciata del padre nella coscienza collettiva dominante. Non c'è da stupirsi. Secondo la psicoanalisi classica, nello psichismo collettivo infatti, il diritto, così come la "vera razionalità, che mostra una fermezza sempre uguale e temperata dall'amore" (Mendel), sono attributi legati all'immagine simbolica ma anche fisica del padre. Mentre la simbiosi fusionale, necessariamente precedente ogni norma e ogni diritto, consente l'inizio della vita nella relazione con la madre. Ciò fa sì che per la psiche, come osserva ancora Mendel: "Onnipotenza e arbitrio....sono sempre vissuti.... Inconsciamente, come provocati dalla madre cattiva", figura interiore del bambino che prende il sopravvento nella sua psiche quando non c'è più una figura paterna capace di contenerla. È bene ricordare che questa "madre cattiva" interiore può non avere nulla a che fare con la madre della realtà, che è spesso ottima e animata dalle migliori intenzioni. La cattiva "strega", come è illustrata anche dalle fiabe, compare quando la figura paterna manca, od è emarginata, priva di autonomia volontà e potere di incidere sulla realtà. Questa situazione rende attiva nella psiche del bimbo la figura della "madre cattiva". È la forza psicologica rappresentata, ad esempio, dalla dea delle origini, Tiamat, nei miti di creazione babilonesi. Tiamat non esita a scatenare il caos attraverso una guerra tra gli dei, e contro il suo stesso figlio Marduk, pur di non rinunciare alla propria potenza senza regole. Il figlio e la figlia allontanati dal padre vengono dunque, in questo modo, divisi dalla forza archetipica del padre che organizza la materia e il corpo, imponendovi una prospettiva di sviluppo, una direzione, realizzata anche attraverso l'apprendimento del sacrificio, dell'autodisciplina. Privati di questa forza, indispensabile alla crescita della vita, i figli si vendicano, a livello inconscio, proiettando l'immagine della "madre negativa" sulla società (vista come prepotente e cattiva), che ha provocato la loro separazione dal padre.



Claudio Risè

Claudio Risè

Psicoanalista junghiano, giornalista, professore di sociologia dei processi culturali e di comunicazione dell'università di Scienze di Varese, docente in polemologia presso l'università di Trieste.
lavitasacra@claudio-rise.it www.claudio-rise.it
http://claudiorise.blogspot.com/
Il padre l'assente inaccettabile (San Paolo)

Testo unificato proposto dal Comitato Ristretto <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

CAPO I - Principi generali - Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La Regione FVG riconosce la famiglia, così come definita dalla Costituzione e dai trattati internazionali in materia, quale nucleo fondante della società e ambiente naturale fondamentale per la cura, il benessere e la crescita di tutti i suoi componenti, in particolare dei figli.
2. Per realizzare le condizioni necessarie a garantire il supporto e lo sviluppo nei diversi momenti del ciclo vitale e la piena valorizzazione della famiglia, la Regione integra il sistema organico di interventi sociali disciplinato dalle leggi dello Stato e dalla legislazione regionale a tutela e promozione delle responsabilità familiari.
3. A tale risultato concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa, nonché le norme di settore che la Regione emana nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, della gestione del territorio, dei servizi e delle prestazioni sociali e sociosanitarie, della scuola, della formazione, del credito e del lavoro. All'interno di queste si deve sempre considerare la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare. Gli interventi di carattere economico sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura, della relazione familiare.

Art. 2 - (Obiettivo)

1. La Regione tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi.
2. La presente legge interviene inoltre a sostegno dei diritti delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali, promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e le valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni.

Art. 3 - (Ruoli istituzionali)

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.
2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dalla normativa statale, la pianificazione regionale attuale, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.
3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

CAPO II - Interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità - Art. 4 - (Interventi socio-assistenziali integrati)

1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, sia in ambito distrettuale che ospedaliero, con programmi specifici di attività, assicurano:
 - a) il sostegno alle funzioni svolte dalle famiglie, quale sintesi dei bisogni delle persone, con un'appropriatezza sceltiva di servizi;
 - b) l'erogazione delle prestazioni volte a valorizzare le capacità di cura, sostegno e promozione della dignità personale dei suoi membri, nonché le risorse di solidarietà delle famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;
 - c) la predisposizione di servizi o sportelli di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario di servizio, destinati a un orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esse hanno diritto. Tali servizi possono essere gestiti su base convenzionale da associazioni familiari, enti o servizi di volontariato;
 - d) il potenziamento dei servizi consulenziali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari e in particolare la predisposizione di servizi di mediazione familiare, secondo le previsioni di qualità e certificazione della formazione degli operatori definite a livello europeo e nazionale, in funzione del recupero delle relazioni genitoriali a seguito di separazione e divorzio.

Art. 5 - (Interventi a sostegno delle famiglie nella procreazione responsabile)

1. Per assicurare interventi a sostegno della procreazione responsabile, la Regione individua nei consultori familiari di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), i soggetti che promuovono in ambito distrettuale:
 - a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché programmi di educazione riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
 - b) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
 - c) la prevenzione e rimozione delle cause che possono indurre la madre all'interruzione della gravidanza, nonché l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione ai minori;
 - d) l'assistenza psicologica, socio-assistenziale e sanitaria delle famiglie prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, con la promozione di reti di auto-aiuto familiare;
 - e) l'assistenza sanitaria e psicologica e l'informazione di carattere bioetico, alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicamente assistita;
 - f) il coordinamento degli interventi terapeutici e di assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e affettivo, con particolare attenzione alla riabilitazione posttraumatica delle vittime di violenza sessuale;
 - g) la diffusione di programmi educativi sui temi della sessualità e delle relazioni affettive in concorso con la scuola, le associazioni giovanili e sportive, i mezzi di comunicazione particolarmente utilizzati dai giovani;
 - h) l'assistenza psicologica, sociale e giuridica relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni, con particolare riferimento alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e dell'interruzione volontaria di gravidanza;
 - i) l'assistenza psicologica e interventi sociosanitari con riferimento a periodi critici nel ciclo della vita.
2. Le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), avvalendosi anche della collaborazione di soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 6 - (Interventi per le famiglie con minori)

1. La pianificazione e la programmazione regionale e territoriale dei servizi e degli interventi sociali, come definita dalla vigente normativa regionale, prevede che vengano presentati da parte di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio distrettuale, progetti integrati diretti:
 - a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;
 - b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;
 - c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7 - (Promozione dei rapporti intergenerazionali)

1. Per valorizzare lo scambio, lo sviluppo, la condivisione e la solidarietà dei rapporti tra le generazioni, nella programmazione dei servizi e degli interventi sociali è prevista la presentazione di progetti integrati tra soggetti, sia pubblici che privati, operanti nel territorio distrettuale, destinati a migliorare le relazioni tra le generazioni più anziane e quelle più giovani.
2. La Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuove azioni per lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

CAPO III - Interventi finanziari a favore della genitorialità e delle funzioni di cura - Art. 8 - (Contributi alle gestanti)

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione provvede al finanziamento di interventi economici a favore delle gestanti in situazione di disagio socio-economico, per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. Il beneficio economico è individuato da un progetto personalizzato elaborato dal Servizio sociale dei Comuni.
2. I contributi sono erogati dal Comune di residenza a soggetti in possesso di risorse economiche inferiori all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Qualora minorenni, la gestante ha diritto ad accedere personalmente alla prestazione prevista. Con regolamento regionale sono determinati l'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.
3. I contributi erogati successivamente alla nascita non sono cumulabili con l'assegno familiare di educazione di cui all'articolo 10.

Art. 9 - (Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia".
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe ovvero di particolari imposte e tasse, dovute dalle famiglie per la fruizione di servizi pubblici educativi, sociali o sanitari, ovvero a enti e soggetti privati convenzionati, per la fornitura di beni e l'accesso a servizi significativi nella vita familiare, relativi agli oneri di cura e di accudimento.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe in relazione all'indicatore ISEE e al numero dei figli, nonché il limite ISEE oltre il quale non vi è titolo alla fruizione del beneficio.
4. La Giunta regionale determina le modalità con cui essa interviene pro quota in sostituzione alla famiglia in relazione alle tassazioni o alle imposte su cui incide la Carta Famiglia e definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza ai genitori con almeno due figli a carico, in cui almeno uno dei due sia residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione, la Carta è attribuita al genitore presso il quale risiede abitualmente ovvero a colui presso il quale il minore effettivamente risiede. La Carta viene riconosciuta anche ai genitori affidatari o adottivi fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza del minore in famiglia.

Art. 10 - (Assegno familiare di educazione)

1. Al fine di agevolare l'esercizio della funzione educativa e formativa conseguente alla genitorialità, la Regione finanzia la concessione di un assegno familiare di educazione.
2. L'assegno è concesso ai genitori in cui almeno uno dei due sia residente in regione da almeno un anno.
3. L'assegno è concesso qualora il reddito dei genitori sia ridotto al di sotto del limite stabilito in conseguenza delle seguenti situazioni:
 - a) cessazione dell'attività lavorativa o modificazione della stessa da parte di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino o i dodici mesi dall'adozione o affidamento preadottivo di minore di età inferiore a dodici anni, per attendere all'educazione o cura dello stesso;
 - b) cessazione dell'attività lavorativa o modificazione della stessa da parte di uno dei genitori per assistenza e cura domiciliare di altro familiare, anche non convivente, affetto da un'invalidità o grave inabilità temporanea conseguente a malattia;
 - c) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;
 - d) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare per periodi lunghi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.
4. L'ammontare dell'assegno è rapportato alla differenza tra il reddito in godimento dopo la riduzione conseguente alle situazioni di cui al comma 2 e quello minimo considerato annualmente stabilito. L'importo annuo massimo non può essere superiore al doppio della pensione sociale INPS.
5. Per i genitori con almeno tre figli minori al momento della perdita dell'occupazione, per ogni figlio successivo al secondo, l'assegno è erogato fino al compimento del ciclo di frequenza della scuola superiore.
6. L'assegno è concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, fatte salve le previsioni di cui al comma 4.
7. L'ammontare dell'assegno, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono determinati con regolamento regionale. L'assegno è concesso ed erogato dal Comune di residenza dei genitori per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Art. 11 - (Credito per servizi di assistenza)

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione stipula una convenzione con gli enti di formazione professionale operanti in ambito regionale per consentire ai genitori frequentanti l'utilizzo di crediti spendibili presso strutture di assistenza domiciliare convenzionate o presso le strutture di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri di concessione ed erogazione del beneficio.

Art. 12 - (Prestiti d'onore)

1. Al fine di sostenere le famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, la Regione provvede al finanziamento di prestiti d'onore, che consistono nell'erogazione di somme di denaro da restituire secondo piani di rimborso concordati e senza interessi a carico del destinatario del prestito. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni con gli istituti bancari.
2. Con regolamento regionale sono determinati i beneficiari, la misura e la durata dei prestiti, nonché le relative modalità di concessione ed erogazione.

CAPO IV - Interventi per il sostegno delle adozioni - Art. 13 - (Sostegno delle adozioni internazionali)

1. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in situazione di difficoltà e di concorre allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale, la Regione, nel proprio ambito di competenza, fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni internazionali;
 - b) attua un'adeguata formazione del personale preposto ai servizi inerenti l'adozione internazionale;
 - c) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale.
3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione alle famiglie di contributi per le spese di cui al comma 2, lett. c).

Art. 14 - (Sostegno delle adozioni a distanza)

1. La Regione, nell'ambito della cooperazione internazionale, riconosce l'alto valore etico e sociale dell'adozione a distanza, intesa come forma di solidarietà che si esplicita nell'assunzione, da parte di soggetti privati, dell'impegno continuativo al versamento periodico di una somma di denaro finalizzata all'acquisto di persone o nuclei familiari stranieri, che vivono in Stati esteri e che versino in condizioni di grave difficoltà economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene le organizzazioni che rendono possibile e operante tale forma di solidarietà, attraverso la concessione di contributi annuali, diretti al finanziamento di specifici progetti di adozione a distanza.
3. I contributi sono concessi a organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte al Registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);
 - b) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in Friuli Venezia Giulia e negli Stati in cui intendono operare;
 - c) essere in grado di assicurare una gestione contabile trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento delle procedure di adozione a distanza e una metodologia operativa corretta e verificabile;
 - d) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone cui l'adozione a distanza è diretta.
4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

CAPO V Promozione della qualità del tempo per la famiglia - Art. 15 - (Banche del tempo)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse, che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà ed interesse, possono essere costituite associazioni denominate "Banche del tempo".
2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche del tempo i seguenti interventi:
 - a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;
 - b) assicurare o concorre all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;
 - c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

Art. 16 (Piani territoriali degli orari)

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.
2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.
3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.
4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 17 - (Promozione del turismo familiare)

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:
 - a) promuovere incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;
 - b) predisporre, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale;
 - c) individuare eventuali necessità di formazione o aggiornamento professionale per il personale operante nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera b);
 - d) la predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 e condizioni per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.
3. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate, le attività di cui al comma 2, lettera c), sono comprese nel Piano regionale di formazione professionale.

CAPO VI - Sostegno alle organizzazioni della famiglia - Art. 18 - (Associazionismo familiare)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autoorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.
 2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:
 - a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
 - c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
 - d) realizzare sportelli informativi territoriali per le famiglie in relazione ai servizi disponibili sul territorio, alle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero alle prestazioni previste nella presente legge.
 3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare alla realizzazione dei servizi della presente legge nonché del sistema integrato di servizi e prestazioni.
 4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi.
- Art. 19 - (Sostegno ai progetti della famiglia)**
1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali e nell'ambito degli interventi e servizi previsti dalla programmazione integrata territoriale, la Regione contribuisce finanziariamente, fino a un massimo del cinquanta per cento, alle spese per la realizzazione di progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica.
 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.
 3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
 4. I Servizi sociali dei Comuni provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.